

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7228 R	11 gennaio 2018	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione speciale per la pianificazione del territorio
sul messaggio 4 ottobre 2016 concernente le modifiche del Piano
direttore cantonale n. 8 – aprile 2016, Scheda V8 Cave**

INDICE

1.	PREMESSE PROCEDURALI	3
1.1	Modifiche del Piano direttore n. 8	3
1.2	Contenuto della scheda V8 Cave	5
1.3	Ricorsi contro le modifiche n. 8	5
1.4	Approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	5
1.5	Lavoro della Commissione	6
2.	LA PIETRA QUALE IMPORTANTE RISORSA PER IL TICINO E LA SUA ECONOMIA	7
2.1	Lo sfruttamento delle cave tra passato e presente	7
2.2	Crescita e modernizzazione delle tecniche estrattive	7
2.3	Prospettive per un consolidamento e rilancio del settore	9
2.4	Affitto e pubblico concorso delle cave patriziali	10
2.5	Appalti pubblici e contratto collettivo di lavoro	10
3.	OBIETTIVI PIANIFICATORI CANTONALI	11
4.	INDIRIZZI DELLA SCHEDA V8	12
4.1	Pianificazione delle utilizzazioni entro 3/5 anni	12
4.2	Indirizzi generali: attività estrattiva e lavorativa sostenibile, sistemazione graduale	14
4.3	Indirizzi particolari: pianificazione per comparti, coordinamento fra Comuni, proprietari e cavisti	15
4.4	Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire	15
5.	MISURE DELLA SCHEDA V8	17
5.1	Comparti estrattivi	17
5.2	Comparti dismessi	19
5.3	Nuovi comparti estrattivi	20
5.4	Pianificazione delle utilizzazioni	21
5.5	Procedura edilizia	21
5.6	Confronto con le discariche	23
6.	COMPITI DELLA SCHEDA V8	25
6.1	Cantone	25
6.2	Comuni	25
6.3	Patriziati	25

7.	PRESCRIZIONI TECNICHE E AMBIENTALI	30
7.1	Esame dell'impatto sull'ambiente	30
7.2	Prescrizioni non vincolanti della scheda V8	31
8.	NUOVI COMPARTI ESTRATTIVI	34
8.1	Misura per l'apertura di nuovi comparti estrattivi	34
8.2	Procedura necessaria	34
8.3	Ampliamento di comparti attivi, riapertura di comparti dismessi, apertura di nuovi comparti estrattivi	35
8.4	Subordinazione dell'apertura di nuovi comparti estrattivi alla precedente chiusura di un comparto esistente	35
9.	RICORSO DEL COMUNE DI PERSONICO	40
9.1	Situazione	40
9.2	Oggetto del ricorso	41
9.3	Osservazioni del Consiglio di Stato.....	42
9.4	Considerazioni della Commissione	43
9.5	Proposta di decisione del ricorso	44
10.	RICORSO DEL COMUNE DI ONSENONE	45
10.1	Situazione	45
10.2	Oggetto del ricorso	46
10.3	Osservazioni del Consiglio di Stato.....	47
10.4	Considerazioni della Commissione	48
10.5	Proposta di decisione del ricorso	50
11.	RICORSO DEL PATRIZIATO GENERALE DI ONSENONE.....	51
11.1	Oggetto del ricorso	51
11.2	Osservazioni del Consiglio di Stato.....	51
11.3	Considerazioni della Commissione	51
11.4	Proposta di decisione del ricorso	51
12.	RICORSO DEL PATRIZIATO DI IRAGNA	52
12.1	Situazione	52
12.2	Oggetto del ricorso	53
12.3	Osservazioni del Consiglio di Stato.....	54
12.4	Considerazioni della Commissione	55
12.5	Proposta di decisione del ricorso	56
13.	RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE TICINO-GNEISS E DELLE DITTE ADRIANO BIGNASCA SA E FORNI SA	57
13.1	Oggetto del ricorso	57
13.2	Osservazioni del Consiglio di Stato.....	57
13.3	Considerazioni della Commissione	57
13.4	Proposta di decisione del ricorso	57
14.	MODIFICHE DELLA SCHEDA V8	58
14.1	Provvedimenti a carattere vincolante	58
14.2	Misure di categoria informazione preliminare	58
15.	PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI OBIETTIVI PIANIFICATORI CANTONALI E DELLA SCHEDA V8	60
16.	CONCLUSIONI.....	62
	Progetti di decisione	63

1. PREMESSE PROCEDURALI

1.1 Modifiche del Piano direttore n. 8

Le modifiche del Piano direttore n. 8, adottate dal Consiglio di Stato il 26 aprile 2016 a norma dell'art. 13 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST), concernono l'adozione della scheda V8 Cave, di categoria dato acquisito. Le modifiche sono state pubblicate presso le Cancellerie comunali di tutti i Comuni del Cantone dal 23 maggio al 22 giugno 2016. La procedura completa è indicata nella tabella seguente.

Tabella 1 - Procedura della scheda V8 Cave

Data	Scheda V8 Cave/studi di base	Osservazioni
20.5.2009	Adozione del Consiglio di Stato [informazione preliminare]	La scheda indicava unicamente tre indirizzi generali, senza misure particolari.
23.12.2010	Ti.petra – Inventario pilota zone d'estrazione della pietra naturale nel Cantone	Lo studio di base comprende la raccolta di planimetrie di comparto, la ripartizione delle superfici di coltivazione, la raccolta di fotogrammetrie con il riporto dei parametri ambientali, la raccolta di schede di comparto (con caratteristiche geologiche) e una relazione tecnica di sintesi.
30.8.2013	Ti.petra – Approfondimenti territoriali per la scheda PD-V8	L'approfondimento opera un aggiornamento degli aspetti poco chiari e dubbiosi grazie a nuovi sopralluoghi dei comparti estrattivi e a nuove informazioni raccolte. Lo studio contiene degli elementi informativi su modelli di coltivazione alternativi, una sintesi degli elementi di macroeconomia utili per l'inquadramento del settore della pietra naturale in Ticino e delle osservazioni per singoli oggetti.
28.5.2014	Adozione del progetto di scheda del Consiglio di Stato [dato acquisito]	Il progetto di scheda indica gli indirizzi generali e particolari e le misure, suddivise in comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo, medio e corto termine e nuovi comparti estrattivi. Descrive i contenuti della pianificazione delle utilizzazioni (Piano regolatore o Piano d'utilizzazione cantonale), regola i comparti abbandonati o dismessi, dà delle indicazioni sulla gestione degli scarti di cava e sui metodi estrattivi alternativi. Inoltre istituisce l'obbligo di presentare un piano di coltivazione per ogni singola cava nell'ambito della procedura per l'affitto delle cave patriziali e della domanda di costruzione.
30.6.-30.9.2014	Pubblicazione per la consultazione	Alla consultazione hanno partecipato 24 ditte, patriziati, Comuni, associazioni, privati e altri enti. La sintesi è contenuta nel Rapporto sulla consultazione ed esplicativo.

Data	Scheda V8 Cave/studi di base	Osservazioni
26.4.2016	Adozione del Consiglio di Stato [dato acquisito]	La scheda definisce 18 comparti esistenti che possono continuare l'attività a lungo (14), medio (3) o breve (1) termine, conferma il divieto d'apertura di nuovi comparti e indica le regole per i comparti dismessi. L'obbligo di presentare un programma di gestione dell'attività è stato spostato dalla fase pianificatoria alla domanda di costruzione. Le procedure relative all'affitto delle cave patriziali sono disgiunte dalle procedure pianificatorie ed edilizie.
23.5.-22.6.2016	Pubblicazione	Sono stati presentati cinque ricorsi.
7.6.2016	Richiesta d'approvazione del Dipartimento del territorio al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)	Le schede di dato acquisito e i piani entrano in vigore con la loro crescita in giudicato; le schede e i piani sono in seguito trasmessi al Consiglio federale per approvazione (art. 15 cpv. 1 e 2 LST). Come era già stato il caso per le modifiche n. 7, il DT ha chiesto l'approvazione della scheda V8 ancora prima della scadenza del termine di pubblicazione.
4.10.2016	Osservazioni sui ricorsi (messaggio 7228)	Il Consiglio di Stato propone di accogliere parzialmente un ricorso e di completare la misura 3.2.1 concernente la pianificazione delle utilizzazioni dei comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo e medio termine.
21.3.2017	Comunicazione del Dipartimento del territorio all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) del suo accordo sui risultati dell'esame	Il 24.2.2017 l'ARE ha dato la possibilità al Dipartimento del territorio di esprimersi in merito alla bozza del suo rapporto d'esame. Come era già stato il caso per le modifiche n. 7, il DT non ha informato l'ARE che le modifiche non erano ancora cresciute in giudicato perché erano ancora pendenti dei ricorsi al Gran Consiglio.
3.4.2017	Approvazione del DATEC	All'approvazione è allegato il rapporto dell'ARE del 27.3.2017 all'attenzione del DATEC. La scheda V8 è idonea per armonizzare dal punto di vista territoriale le zone di estrazione. Comprende misure e obiettivi adeguati nonché opportuni oneri per la pianificazione subordinate delle utilizzazioni. La Confederazione è d'accordo con l'adozione come dato acquisito dei siti designati, ma formula comunque alcune osservazioni relative alla protezione delle acque, ai rimboschimenti compensativi e al programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa.

Le schede di dato acquisito e i piani entrano in vigore con la crescita in giudicato. Nella scheda pubblicata sul sito <http://www.ti.ch/pd> il Consiglio di Stato indica che la scheda V8 è entrata in vigore l'8 luglio 2017, esclusi i provvedimenti oggetto di ricorso al Gran Consiglio.

1.2 Contenuto della scheda V8 Cave

La scheda V8 è il risultato di una procedura iniziata nel 2009 e che ha quale scopo principale quello di dotare i comparti estrattivi presenti sul nostro territorio di una regolamentazione di base a livello pianificatorio, sicuramente necessaria e vista di buon occhio anche dagli operatori del settore.

In particolare, la scheda riguarda le cave esistenti singole o aggregate in comparti, attive, inattive o dismesse che comportano o possono comportare impatti rilevanti sul territorio in relazione al paesaggio, alla natura, all'ambiente e agli insediamenti, e che necessitano di essere definite nel Piano direttore e nella pianificazione delle utilizzazioni (Piano regolatore o Piano d'utilizzazione cantonale).

1.3 Ricorsi contro le modifiche n. 8

L'art. 13 cpv. 3 LST stabilisce che possono presentare ricorso al Gran Consiglio contro il contenuto di schede e piani i Comuni e gli altri enti interessati. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, hanno presentato ricorso:

1. Comune di Personico, 6744 Personico
[ricorso del 4 luglio 2016]
2. Comune di Onsernone,
rappresentato dall'avv. Flavio Canonica, CP 5414, 6901 Lugano
[ricorso del 7 luglio 2016]
3. Patriziato di Iragna,
[ricorso del 30 giugno 2016]
4. Patriziato generale di Onsernone,
rappresentato dall'avv. Flavio Canonica, Corso Elvezia 7, CP 5414, 6901 Lugano
[ricorso del 5 luglio 2016]
5. Associazione Ticino-Gneiss, Chiggiogna,
Adriano Bignasca SA, Lodrino
Forni SA, Personico,
rappresentati dall'avv. Rocco Taminelli, CP 2717, 6501 Bellinzona
[ricorso del 5 luglio 2016]

1.4 Approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Il 3 aprile 2017 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha già approvato le modifiche della scheda V8 Cave. Il rapporto d'esame del 27 marzo 2017 dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) formula delle osservazioni particolari in merito alla protezione delle acque, ai rimboschimenti compensativi e al programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa.

Protezione delle acque

Su indicazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'ARE ricorda che le cave devono rispettare la garanzia dello spazio riservato alle acque dei corsi d'acqua¹, in particolare del Ticino (comparti Iragna Monda, Personico Centro 1, 2, Est) e della Maggia (comparti Riveo/Visletto, Boschetto). Nella misura 3.1.4 «Nuovi comparti estrattivi (lp)» si

¹ Cfr. Legge sulla protezione delle acque, art. 36a (LPAC; RS 814.20).

dice, giustamente, che non sono autorizzati nuovi comparti nelle zone di protezione delle acque sotterranee. Tuttavia non si specifica che nel settore di protezione della acque sotterranee A_u sono autorizzati alle condizioni definite dall'ordinanza sulla protezione delle acque².

Rimboschimenti compensativi

L'ARE indica che L'UFAM considera la possibilità di destinare le aree delle cave non più in attività a superfici per la realizzazione di rimboschimenti compensativi a seguito di altri dissodamenti (per esempio in zone dove la superficie boschiva non è in aumento).

Programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa

L'ARE osserva che, dal punto di vista delle Ferrovie Federali Svizzere, per le cave che si trovano a diretto contatto con le linee FFS (ad esempio Osogna-Cresciano), il *programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa* presenta dei rischi, in quanto all'atto pratico viene costruito di tutto, lasciando al committente la valutazione dei rischi. Interventi nelle vicinanze delle linee ferroviarie (piste di cantiere, muri, di sostegno, ecc.) devono essere sottoposti in ogni caso all'approvazione del gestore della linea ferroviaria.

Come già indicato nella tabella 1, l'approvazione del DATEC è intervenuta prima della crescita in giudicato della scheda V8.

1.5 Lavoro della Commissione

Il 27 ottobre 2016 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha nominato una sottocommissione che si è occupata dell'esame dei ricorsi.

Il 12 gennaio 2017 la Sottocommissione ha sentito il Comune di Personico e il Comune e il Patriziato di Onsernone, il 19 gennaio 2017 il Patriziato di Iragna e il 9 marzo 2017 il Dipartimento del territorio, rappresentato dal capo della Sezione dello sviluppo territoriale e da una collaboratrice dell'Ufficio del Piano direttore.

Il 30 marzo 2017 la Commissione ha nominato il relatore che ha proceduto ad altre audizioni puntuali, in particolare in relazione alla situazione delle cave, alla pianificazione delle utilizzazioni e al coordinamento con il progetto di Parco nazionale del Locarnese.

Il 7 settembre 2017 la Commissione ha scritto all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) con la preghiera di voler prendere posizione su una serie di quesiti relativi alle modifiche della Scheda V8 Cave.

² Cfr. Ordinanza sulla protezione delle acque, art. 4 e allegato 4 n. 211 cpv. 3 [OPAc; RS 814.201].

2. LA PIETRA QUALE IMPORTANTE RISORSA PER IL TICINO E LA SUA ECONOMIA

2.1 Lo sfruttamento delle cave tra passato e presente

I giacimenti di granito («gneiss») formano ancora oggi la più importante risorsa naturale del nostro Cantone e l'industria del granito è una delle ultime attività presenti sul territorio che valorizza delle materie prime locali.

Gli inizi, il traforo del San Gottardo

Le prime lavorazioni di granito risalgono ancora prima del 1870, anno in cui a Pollegio e a Osogna vennero aperte le prime cave dove la pietra veniva ricavata da blocchi erratici o da massi caduti dalla montagna oppure da cave aperte in loco e che venivano dismesse una volta conclusa l'opera. Un'industria del granito vera e propria nasce con i lavori di scavo per il traforo del San Gottardo avviati nel settembre del 1872.

Il settore delle cave di granito, uno dei rami industriali più importanti del Ticino a cavallo del 1900, è strettamente legato alla ferrovia del Gottardo. L'industria stessa nasce grazie al fabbisogno in pietra per la costruzione delle linee ferroviarie e dei trafori del Gottardo e del Ceneri. Prospera in seguito perché la ferrovia ne consente il trasporto e lo smercio verso il resto della Svizzera: le principali cave sono altresì localizzate lungo l'asse ferroviario o nelle sue immediate vicinanze, nelle valli Riviera e Leventina.

L'attività assume un carattere prettamente industriale

A partire dal 1880, lo sfruttamento delle cave assume il carattere di un'attività prettamente industriale, con l'assunzione di un migliaio di operai prevalentemente provenienti dalla vicina Italia. Una volta ultimata, la galleria permetterà inoltre di indirizzare la produzione del granito ticinese verso il Nord delle Alpi, la quale in quegli anni viveva un vero e proprio boom edilizio. La dipendenza da un unico mercato si rivelò sin da subito problematico in particolare a causa dell'oscillazione congiunturale del settore edilizio d'oltralpe.

Nel decennio 1881-1891 le prime società iscritte nel Registro di Commercio sono guidate da proprietari ticinesi, sempre minoritari rispetto al nucleo costituito da imprenditori svizzero tedeschi e italiani che capirono sin da subito le potenzialità e la qualità della pietra ticinese.

La crisi, la Grande Guerra, la ripresa

Il 1900 è l'anno della crisi: il mercato nella Svizzera interna continua a regredire, la produzione ristagna, il prezzo del granito crolla, iniziano le prime lotte operaie. Nascono le prime associazioni di datori di lavoro e di operai per tutelare i rispettivi interessi ma anche per difendersi dalla crisi dell'industria.

La Grande Guerra del 1914 paralizza nuovamente l'attività; solo dopo il 1948 si registra una nuova espansione, sebbene non uniforme. La richiesta di materia prima riprende gradatamente verso la seconda metà del Novecento. Nel 1981 si contano ben 61 ditte con all'incirca 800 persone impiegate: a Lodrino in particolare in quel periodo si contavano oltre 12 aziende che davano lavoro a oltre 120 persone.

2.2 Crescita e modernizzazione delle tecniche estrattive

Dal 1950 si verifica un mutamento significativo riguardante il modo di condurre e di attrezzare le imprese: quasi tutte iniziano a dotarsi di macchine per segare, tornire, lucidare, etc. Le ditte attive nel settore effettuano investimenti talora ingenti intesi a modernizzare sia le tecniche di estrazione sia quelle di lavorazione, riuscendo a far fronte

alla concorrenza della pietra artificiale, del cemento armato, e in seguito, delle produzioni estere provenienti da Cina, Polonia, Corea e Portogallo. Le ditte risultavano essere a conduzione familiare dove l'esperienza e la passione veniva tramandata da padre in figlio.

L'industria del granito oggi

L'estrazione e la lavorazione della pietra naturale rappresenta ancora oggi una realtà alquanto importante per l'economia del nostro Cantone. Un settore industriale capace di valorizzare una materia prima naturale, la pietra, e di esportarla oltre quelli che sono i nostri confini nazionali. La prima indagine economica eseguita con strumenti moderni per il settore della pietra naturale in Ticino risale al 1995, oggi non disponiamo di dati aggiornati e condivisi relativi a questo settore.

La maggior parte delle aziende ancora attive in Ticino derivano da una tradizione familiare tramandata per generazioni, conta circa 15-20 collaboratori e basa la propria cifra d'affari per un 10-20% sulla vendita di blocchi grezzi di qualità, 40% di semi lavorati e 40-50% di lavorato (rivestimenti, cordoli, davanzali, pavimenti, blocchi per muri, ecc.).

In questo ambito il peso dei costi per le diverse fasi risiede per la metà nell'attività di estrazione, trasporto ai laboratori e lavorazione grezza, mentre la seconda metà occorre per la nobilitazione della materia prima cui corrisponde il maggior valore aggiunto. Da questo computo esulano di frequente i costi delle numerose esternalità e dei problemi di ordine territoriale (rumore, polveri, traffico indotto, dissodamenti, impatto fonico, scarti, ecc.).

Nuove tecniche di estrazione

Va comunque detto che numerose aziende nell'ultimo ventennio si sono impegnate, grazie a numerosi e ingenti investimenti, a ridurre notevolmente il carico ambientale dell'attività estrattiva. Costi che difficilmente i titolari riescono a valorizzare o recuperare sul prezzo di vendita del prodotto finito.

Le nuove tecniche di estrazione, l'utilizzo di macchinari di ultima generazione e una maggior consapevolezza e sensibilizzazione verso la cura dell'ambiente che ci circonda ha permesso di migliorare sensibilmente la problematica dell'impatto che questo settore d'attività ha sul nostro territorio.

Aziende e addetti in Ticino

I dati relativi al numero delle imprese e addetti attivi oggi nel settore della lavorazione della pietra in Ticino non è di sempre facile rilevazione. Alcune imprese affiliate al settore di occupano esclusivamente della lavorazione, la maggior parte dell'estrazione e della lavorazione, mentre un segmento è legato alla compravendita e all'intermediazione.

In questo quadro è tuttavia possibile offrire un'idea della situazione delle aziende in Ticino, osservando il principale trend della tabella, ricostruita sulla base di diverse fonti menzionate.

Tabella 2 – Aziende e addetti nel settore dell'estrazione e della lavorazione della pietra

	1991	1995	2001	2005	2011
Aziende	98	83	59	45	35-40
Addetti	1'032	787	532	367	> 300

I motivi di questo andamento sono legati a molteplici fattori e in particolare alla svalutazione della lira, successivamente dell'Euro, alla globalizzazione dei mercati, ad una costante pressione sui prezzi e alla sempre più pressante concorrenza estera, senza dimenticare che le distanze oggi grazie o a causa dei nuovi mezzi di trasporto sempre più performanti non rappresenta una seria minaccia per il nostro settore della pietra. Importare materie prime da continenti lontani quali l'Asia o l'America Latina a prezzi stracciati mettono a dura prova la concorrenzialità a livello di prezzo del prodotto locale.

In Ticino esistono numerose tipologie di pietra di potenziale interesse, tuttavia il settore lapideo è incentrato sullo sfruttamento dello gneiss con una quarantina di aziende ancora oggi attive e circa 300 persone impiegate.

Si tratta comunque, a dispetto di altri settori economici del nostro Cantone, di un ambito alquanto ristretto che per poter sopravvivere non può mirare ai volumi, bensì alla qualità del prodotto che ne giustifichi il prezzo, evidentemente più alto rispetto a prodotti provenienti dalla Cina o da altri paesi dove le condizioni quadro (costo del lavoro, condizioni di lavoro, ecc.) non possono essere paragonabili alle nostre.

A titolo di confronto le dimensioni del settore lapideo nella vicina provincia del Verbano Cusio Ossola (VCO) sono di 207 imprese e circa 1115 addetti ed un volume estratto che va da 5 a 7 volte quello ticinese.

Volumi estratti

I volumi in Ticino possono essere così riassunti (volumi annui mediamente estratti nell'ultimo ventennio):

- ca. 200'000 m³ nella Regione Tre Valli;
- ca. 130'000 m³ nella Regione Locarnese e Vallemaggia.

Le ricadute a livello ticinese sono abbastanza controverse, rispettivamente non sono ancora conosciute con certezza; alla stessa stregua la cifra d'affari complessiva supera probabilmente i 40-50 mio CHF/annui.

Il Ticino e il Moesano ospitano la quota parte di maggior rilievo per l'estrazione e la lavorazione a livello svizzero per quanto attiene le pietre nobili e ornamentali. Per il Ticino le cave sono comunque di importanza non trascurabile quanto a posti di lavoro, in particolare per le regioni periferiche, tenuto conto che la massa salariale complessiva supera i 20 mio CHF, considerato inoltre che circa l'80% della produzione è destinata all'esportazione sul mercato nazionale e internazionale.

2.3 Prospettive per un consolidamento e rilancio del settore

Il settore dell'estrazione e lavorazione della pietra naturale va sostenuto e ulteriormente valorizzato, in particolare perché:

- tiene vive le regioni periferiche del nostro Cantone;
- crea occupazione;
- crea indotto;
- valorizza e promuove un prodotto locale e di riflesso anche il nostro Cantone.

Per poter garantire un prodotto di qualità e che possa competere sul mercato anche in futuro è necessario che anche i cavisti si impegnano nel trovare le strategie per ulteriormente valorizzare il loro prodotto:

- investire costantemente in macchinari altamente tecnologici che di riflesso abbattano l'impatto ambientale dell'attività estrattiva sul territorio;
- operare nella direzione di maggior collaborazione e in rete (consorzi, condivisione parziale di impianti, strategie di marketing chiare e condivise);
- creazione di un label a livello cantonale che possa promuovere un prodotto locale, di qualità e socialmente responsabile.

2.4 Affitto e pubblico concorso delle cave patriziali

I patriziati risultano ancora oggi i principali proprietari fondiari dei comparti estrattivi. I principali introiti dei patriziati derivano sostanzialmente dagli affitti, sulla base di regolare contratto di locazione dei comparti estratti, ai singoli cavisti. Al fine di poter garantire anche in futuro lo sviluppo del settore, in maniera sostenibile e secondo le regole dell'arte si auspica che i criteri di aggiudicazione di porzioni di territorio non avvengano esclusivamente in base al prezzo bensì tenendo in debita considerazione le competenze, la professionalità e la serietà del cavista. Indire un pubblico concorso corredato da determinati criteri che l'operatore deve adempiere per poter partecipare al bando può essere sicuramente uno strumento utile per favorire coloro che "fanno impresa" in modo serio e responsabile nel rispetto del nostro territorio valorizzandolo di fatto attraverso l'estrazione della pietra. È negli interessi anche dei patriziati poter affidare i propri comparti estrattivi a interlocutori seri per una durata minima di 15-20 anni.

Vi sono purtroppo numerosi esempi anche in Ticino da non seguire, dove la montagna è stata "sfruttata" da cavisti improvvisati in maniera inopportuna favorendo di fatto l'insorgere di pericoli naturali.

Una regolamentazione in tal senso è sicuramente vista di buon occhio anche dagli operatori storici presenti sul nostro territorio.

2.5 Appalti pubblici e contratto collettivo di lavoro

Il prodotto locale, laddove è possibile, andrebbe maggiormente sostenuto negli appalti pubblici in Ticino. Prediligere la pietra ticinese significa favorire un'economia fortemente radicata sul nostro territorio e nel contempo valorizzare un prodotto a km 0. In questo senso anche nel nostro Cantone i margini di manovra sono ancora ampi.

Nel corso del 2016 anche il settore del granito si è dotato di un contratto collettivo di lavoro, un accordo raggiunto grazie all'impulso di alcuni cavisti della Vallemaggia e della Riviera. Un'intesa che ricalca in buona parte la versione di CCL che fu abbandonata nel 2011.

3. OBIETTIVI PIANIFICATORI CANTONALI

Il Piano direttore non contiene un obiettivo specifico sull'estrazione e la lavorazione della pietra.

Principali obiettivi correlati

La scheda V8 Cave indica che i principali obiettivi del Piano direttore correlati sono gli obiettivi n. 2, 4, 23 e 28:

- 2. *Salvaguardare e promuovere la biodiversità del territorio cantonale, in particolare:*
 - *completando e gestendo il sistema cantonale delle aree protette;*
 - *sostenendo i collegamenti ecologici nei fondovalle e nelle fasce collinari;*
 - *assicurando i corridoi e le aree di quiete per la fauna.*
- 4. *Garantire le funzioni del bosco promuovendone la gestione, in particolare quale elemento vitale per la sicurezza del territorio e quale fonte di materia prima e vettore energetico rinnovabile.*
- 23. *Promuovere la salute attraverso:*
 - *la prevenzione e la riduzione dei carichi ambientali (aria, acqua, suolo);*
 - *la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento fonico;*
 - *un uso sostenibile delle risorse.*
- 28. *Pianificare e gestire in modo coordinato l'estrazione, la lavorazione, il riciclaggio e lo smaltimento di materiali inerti assicurando, per quanto possibile, l'approvvigionamento del Cantone.*

Principali schede correlate

La scheda V8 indica che le principali schede correlate sono:

- P1 Paesaggio, P4 Componenti naturali, P5 Parchi naturali, P9 Bosco (Ambito Patrimonio);
- V1 Politica ambientale, V2 Suolo, V4 Rumore, V5 Pericoli naturali, V6 Approvvigionamento in materiali inerti, V7 Discariche (Ambito Vivibilità).

Rischi derivanti da pericoli naturali

La scheda V8 indica esplicitamente la correlazione con la scheda V5 Pericoli naturali. Per analogia si dovrebbe indicare anche la correlazione con l'obiettivo n. 24:

- 24. *Ridurre i rischi derivanti da pericoli naturali, garantendo un sufficiente grado di protezione delle persone e del patrimonio esistente.*

Le cave che presentano i maggiori problemi derivanti da pericoli naturali sono quelle incluse nei comparti per l'estrazione e la lavorazione a medio e breve termine di Personico Centro 1 e 2, Riveo/Visletto sponda destra e Boschetto (Cevio). Va però rilevato che sovente è anche l'attività stessa delle cave che può generare dei pericoli alle persone e alle cose, in particolare in relazione alla stabilità dei fronti e dei depositi di scarti.

4. INDIRIZZI DELLA SCHEDA V8

4.1 Pianificazione delle utilizzazioni entro 3/5 anni

Gli indirizzi della scheda sono suddivisi in *indirizzi generali*, riguardanti l'attività estrattiva e lavorativa, e *indirizzi particolari*, riguardanti i comparti.

Garantire la continuazione dell'attività estrattiva e lavorativa

Creare le premesse pianificatorie affinché l'attività estrattiva e lavorativa sia esercitata in un quadro di legalità e siano possibili investimenti a medio e lungo termine per la sua continuità e il suo sviluppo.

L'elemento più concreto e più importante della scheda è che per garantire la continuazione dell'attività estrattiva e lavorativa in un quadro di legalità deve sussistere una pianificazione delle utilizzazioni³. Nel caso di piano regolatore, l'elaborazione, la revisione o la verifica del piano regolatore deve avvenire⁴:

- entro 3 anni dall'adozione della scheda V8 da parte del Consiglio di Stato per il *piano d'indirizzo* (art. 25 cpv. 2 LST);
- entro 5 anni per l'adozione da parte del Consiglio comunale (art. 27 cpv. 1 LST).

Piano d'indirizzo

Il Piano d'indirizzo esprime gli orientamenti e i contenuti del piano regolatore in allestimento. Il Municipio lo trasmette al Dipartimento del territorio per esame. Nei casi di varianti puntuali, il Municipio può trasmettere il progetto di piano regolatore, con i contenuti e la forma del documento predisposto per l'adozione (art. 32 RLST).

Il Piano d'indirizzo si compone di (art. 33 RLST):

- un rapporto, che espone obiettivi, indirizzi e opzioni di sviluppo, indica le aree oggetto d'analisi o di interventi particolari; informa su eventuali conflitti con la pianificazione superiore o con quella dei Comuni vicini e sulla avvenuta ponderazione degli interessi;
- rappresentazioni grafiche, che visualizzano gli indirizzi delle utilizzazioni e delle protezioni e i vincoli prospettati dal rapporto.

Elaborazione, revisione o verifica del Piano regolatore per l'adozione da parte del Consiglio comunale

Il Piano regolatore stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo e si compone dei seguenti documenti vincolanti (art. 19 LST):

- a) piano delle zone,
- b) piano dell'urbanizzazione, corredato dal programma d'urbanizzazione,
- c) regolamento edilizio.

Il Piano regolatore è accompagnato da un rapporto di pianificazione, di carattere indicativo.

³ Cfr. scheda V8, indirizzo 2.2.a, Indirizzi generali.

⁴ Cfr. Scheda V8, misura 3.2.1, Comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo e medio termine.

Piano d'utilizzazione cantonale

Per analogia, nel caso di piano d'utilizzazione cantonale l'elaborazione dovrebbe avvenire:

- entro 3 anni dall'adozione della scheda V8 per il deposito del progetto del Dipartimento del territorio per l'informazione e la partecipazione (art. 45 cpv. 2 LST);
- entro 5 anni per l'adozione da parte del Consiglio di Stato (art. 46 cpv. 1 LST).

Entrata in vigore della pianificazione delle utilizzazioni

Con la decisione dei ricorsi, tutta la scheda V8 entra in vigore. I termini indicati dalla scheda per l'elaborazione della pianificazione delle utilizzazioni dovrebbero quindi essere il 2019/2020 per il piano d'indirizzo o il progetto di piano d'utilizzazione cantonale, rispettivamente il 2021/2022 per l'adozione del piano regolatore da parte del Consiglio comunale o per l'adozione del piano d'utilizzazione cantonale da parte del Consiglio di Stato.

Per l'entrata in vigore della pianificazione delle utilizzazioni bisogna comunque attendere l'approvazione del piano regolatore da parte del Consiglio di Stato (art. 31 LST), rispettivamente l'approvazione del piano d'utilizzazione cantonale da parte del Gran Consiglio (art. 46 LST). I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Tempi e costi della pianificazione delle utilizzazioni

La pianificazione direttrice è durata otto anni, dall'adozione della prima scheda di categoria informazione preliminare nell'ambito della revisione del Piano direttore (2009), agli studi di base (2010, 2013), alla pubblicazione del progetto di scheda di categoria dato acquisito per la consultazione (2014), fino all'adozione della scheda (2016) e alla decisione dei ricorsi.

Gli studi di base, che – a due riprese – hanno indagato la situazione geologica e le ripercussioni ambientali dei comparti estrattivi, sono costati CHF 268'000.– La scheda V8 contiene delle indicazioni molto dettagliate sulle modalità d'elaborazione dei piani regolatori. Il Consiglio di Stato indica che questo grado di dettaglio, inusuale per una scheda di Piano direttore, è giustificato dalla volontà di facilitare il compito pianificatorio dei Comuni.

Ciò nonostante, dai ricorsi e dalle audizioni emergono dei timori in merito ai tempi e ai costi della pianificazione delle utilizzazioni e della procedura edilizia che seguirà. Già nella consultazione, da più parti, era stata avanzata la richiesta che fosse il Cantone ad assumersi gli oneri della pianificazione delle urbanizzazioni attraverso lo strumento del piano d'utilizzazione cantonale (PUC).

Punto di vista del Consiglio di Stato

Nel rapporto sulla consultazione ed esplicativo il Consiglio di Stato entra nel merito dei costi e del finanziamento della pianificazione con le seguenti considerazioni.

- la scheda V8 facilita i compiti pianificatori dei Comuni e quindi alleggerisce i costi, in particolare con l'indicazione chiara dei contenuti della pianificazione delle utilizzazioni;
- la scheda non prevede nessun obbligo di ribaltare i costi pianificatori sui patriziati e sui cavisti, ma la LST (art. 76) per la stipulazione di contratti di diritto pubblico fra Comuni e proprietari;
- il sostegno tecnico del Cantone e l'accompagnamento della Sezione dello sviluppo territoriale è sancito dalla scheda (V8, punto 4.1.f, Compiti del Cantone);

- la scheda V8 non è legittimata a imporre nessuna modalità di partecipazione finanziaria, ma è possibile pensare ad alcune ipotesi quali una garanzia iniziale dei patriziati e/o dei cavisti per coprire le spese di sistemazione finale oppure la creazione di un fondo di ripristino alimentato dagli affitti patriziali.

Considerazioni della Commissione

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio ritiene che – piuttosto che tra i costi e il finanziamento – l'attenzione debba essere focalizzata sul rapporto tra i tempi e i costi della pianificazione. In particolare occorre:

- definire delle priorità per gli indirizzi generali e particolari, a corto, medio e lungo termine;
- coordinare il lavoro di Cantone, Comuni, patriziati e operatori.

4.2 Indirizzi generali: attività estrattiva e lavorativa sostenibile, sistemazione graduale

Gli indirizzi generali della scheda riguardano l'attività estrattiva e lavorativa. Come già indicato, a corto termine, la priorità deve essere accordata alla pianificazione delle utilizzazioni. A medio termine, la priorità va data alla valorizzazione della pietra e, a lungo termine, alla sistemazione definitiva.

Tabella 3 – Indirizzi generali e priorità dal punto di vista della Commissione

Indirizzo generale	Orizzonte 3-5 anni	Orizzonte 10-15 anni	Orizzonte 30 e più anni
a. Creare le premesse pianificatorie affinché l'attività estrattiva e lavorativa sia esercitata in un quadro di legalità e siano possibili investimenti a medio e lungo termine per la sua continuità e il suo sviluppo.	+++	++	+
b. Riconoscere la pietra come una risorsa, garantire quindi un'attività estrattiva e lavorativa sostenibile, considerando le esigenze della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, il significato storico e culturale dell'attività e la sua valenza economica, in particolare per le regioni periferiche.	++	+++	++
c. Creare le premesse pianificatorie per la sistemazione graduale e definitiva a fine attività, allo scopo di permettere operazioni di valorizzazione paesaggistica e naturalistica, di riqualifica, riutilizzo e riconversione, in modo da evitare abbandoni incontrollati con conseguenze negative dal profilo della sicurezza, nonché problematiche per l'ambiente, la natura, la fauna e la flora.	+	++	+++
d. Coordinare l'attività estrattiva e lavorativa con le altre funzioni, destinazioni e infrastrutture territoriali, in particolare con la politica cantonale dell'approvvigionamento in inerti (scheda V6) e quella delle discariche (scheda V7).	++	++	++

Le priorità possono esser intese come un impegno accresciuto da parte dello Stato. Evidentemente la promozione della pietra è un impegno continuo, ma certi compiti come l'adattamento degli impianti allo stato della tecnica e il marketing spettano comprensibilmente agli operatori del settore.

4.3 Indirizzi particolari: pianificazione per comparti, coordinamento fra Comuni, proprietari e cavisti

Gli indirizzi particolari della scheda riguardano i comparti. A corto termine, la priorità va senz'altro data alla collaborazione tra Cantone, Comuni, patriziati e cavisti, in particolare attraverso la scelta degli strumenti pianificatori più adatti. Un piano d'utilizzazione cantonale avrebbe permesso di razionalizzare tempi e costi della pianificazione direttrice e delle utilizzazioni. A questo punto, lo strumento più adatto è il piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire, che dovrebbe permettere di coordinare al meglio la pianificazione delle utilizzazioni e la procedura edilizia.

A medio e a lungo termine, gli sforzi dovrebbero invece essere focalizzati sulla riduzione degli scarti e sull'innovazione.

Tabella 4 – Indirizzi particolari e priorità dal punto di vista della Commissione

Indirizzo particolare	Orizzonte 3-5 anni	Orizzonte 10-15 anni	Orizzonte 30 e più anni
a. L'attività estrattiva e lavorativa è ammessa nei comparti visualizzati nella carta di base del PD a condizione che sussista una pianificazione delle utilizzazioni.	+++	++	+
b. Per il comparto per l'estrazione e la lavorazione a breve termine l'attività estrattiva e lavorativa è ammessa solo a breve termine, parallelamente alla progressiva dismissione e sistemazione finale.	+		
c. La pianificazione delle utilizzazioni deve essere eseguita per comparti, la cui estensione va definita nella pianificazione stessa, ricercando il coordinamento fra Comuni, proprietari dei fondi e cavisti, con l'obiettivo di razionalizzare l'attività delle diverse cave.	+++	++	++
d. La produzione di scarti va ridotta utilizzando le tecniche estrattive più adeguate, il loro riciclaggio va massimizzato e il loro deposito minimizzato, in coordinamento con la politica cantonale dell'approvvigionamento inerti e delle discariche.	++	++	++
e. Vanno promossi metodi estrattivi, azioni e innovazioni che generano minori impatti sul territorio e sull'ambiente, e in generale nuove opportunità per il settore.	++	++	++

4.4 Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire

Il Comune di Personico chiede nel suo ricorso di indicare esplicitamente anche il piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire come strumento di pianificazione. Il Comune ha già adottato un piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire per la discarica In Bassa, che corrisponde al comparto Personico Est della scheda V8 (comparto dismesso).

Piano particolareggiato

Il piano particolareggiato stabilisce nel dettaglio scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando lo richiedono obiettivi di promozione urbanistica, di protezione dei nuclei, dei beni culturali, della natura e del paesaggio, oppure la realizzazione di costruzioni d'interesse pubblico (art. 51 LST). Per le componenti, la procedura e gli effetti fanno stato le norme relative al piano regolatore. Il piano particolareggiato può essere previsto dal piano regolatore che deve stabilire gli obiettivi, la destinazione e i parametri della pianificazione particolareggiata (art. 52 LST).

Autorizzazione a costruire

Il piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire è definito dall'art. 53 LST.

Art. 53 Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire

¹Il piano particolareggiato vale quale autorizzazione a costruire se definisce il progetto di costruzione nel dettaglio di una domanda di costruzione.

²Devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- a) gli oggetti da approvare devono esser presentati in modo separato dal piano particolareggiato, di principio secondo le prescrizioni delle relative procedure d'autorizzazione a costruire,
- b) la documentazione relativa alla domanda di costruzione non soggiace alla procedura di partecipazione né all'esame preliminare, ma deve essere allegata per conoscenza al piano particolareggiato,
- c) dopo l'adozione del piano particolareggiato da parte del Legislativo comunale, il Municipio procede alla pubblicazione del medesimo unitamente alla documentazione relativa alla domanda di costruzione,
- d) il Consiglio di Stato approva il piano particolareggiato e rilascia l'autorizzazione a costruire con decisione globale. Esso decide i ricorsi contro l'uno e l'altra,
- e) per le varianti di progetto che configurano una modifica di poco conto del piano particolareggiato si applica la procedura relativa alle modifiche di poco conto,
- f) le altre varianti di progetto sono decise in base alle relative procedure d'autorizzazione a costruire.

³Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli.

Considerazioni della Commissione

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio è fermamente convinta che il piano particolareggiato quale domanda di costruzione sia oggi lo strumento che meglio permetta di contenere i tempi e i costi della pianificazione delle utilizzazioni e della procedura edilizia.

In questo modo, si può anche risolvere elegantemente la questione del finanziamento, perché i patriziati e soprattutto i cavisti avrebbero un evidente vantaggio diretto – sia in termini di tempo che di costi – rispetto alla procedura edilizia separata di loro competenza. La loro partecipazione potrebbe quindi essere garantita su base volontaria.

Tra l'altro, il rapporto esplicativo delle proposte di modifiche del Piano direttore ai nuovi disposti della Legge federale sulla pianificazione del territorio, in consultazione fino al 19 ottobre 2017 indica che *«il piano particolareggiato con valenza di autorizzazione a costruire si è rilevato uno strumento utile, ma utilizzato di rado»*⁵.

⁵ Cfr. Rapporto esplicativo delle proposte di modifiche del Piano direttore ai nuovi disposti della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), Maggio 2017, capitolo 9 Le misure di accompagnamento all'applicazione della LPT, 9.1 Proposte di modifiche legislative, pag. 36.

5. MISURE DELLA SCHEDA V8

5.1 Comparti estrattivi

Gli allegati II, III, IV e V della scheda V8 descrivono in totale ventinove comparti estrattivi. Diciotto comparti sono di categoria dato acquisito, sono inclusi nel capitolo 3 misure e sono attribuiti a tre tipologie di durata – lungo, medio e breve termine – a dipendenza delle loro caratteristiche geologiche e ambientali emerse negli studi di base. Undici comparti sono invece segnalati come comparti dismessi e non sono ripresi nella parte vincolante della scheda.

In particolare:

- 14 comparti (misura 3.1.1, allegato II) sono descritti per l'estrazione e la lavorazione a lungo termine;
- 3 comparti (misura 3.1.2, allegato III) sono descritti per l'estrazione e la lavorazione a medio termine;
- 1 comparto (misura 3.1.3, allegato IV) è descritto per l'estrazione e la lavorazione a breve termine;
- 11 comparti (allegato V) sono descritti come cave dismesse con eventuali indicazioni sul loro futuro (ad esempio, discarica) e sulla necessità di procedere a una sistemazione finale.

Tabella 5 – Comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo, medio e corto termine (18)

Comune	Denominazione	Destinazione	Breve termine	Medio termine	Lungo termine
Biasca e Serravalle	Malvaglia	Estrazione e lavorazione			x
Riviera	Iragna Monda	Estrazione e lavorazione			x
Riviera	Iragna Mairano	Estrazione e lavorazione			x
Riviera	Lodrino Balma	Estrazione e lavorazione			x
Riviera	Cresciano	Estrazione e lavorazione			x
Brione Verzasca	Brione Verzasca	Estrazione e lavorazione			x
Onsernone	Vergeletto	Estrazione e lavorazione			x
Maggia e Cevio	Riveo/Visletto sponda sinistra	Estrazione e lavorazione			x
Cerentino	Cerentino	Estrazione e lavorazione			x
Lavizzara	Peccia	Estrazione e lavorazione			x
Personico	Personico Ovest	Cava di nicchia			x
Arbedo-Castione	Castione Cava grande	Cava di nicchia			x
Arbedo-Castione	Castione Cava media	Cava di nicchia			x
Mendrisio	Arzo	Cave di nicchia			x
Personico	Personico Centro 1	Estrazione e lavorazione + progressiva dismissione e sistemazione finale		x	

Comune	Denominazione	Destinazione	Breve termine	Medio termine	Lungo termine
Personico	Personico Centro 2	Estrazione e lavorazione + progressiva dismissione e sistemazione finale		x	
Maggia e Cevio	Riveo/Visletto sponda destra	Estrazione e lavorazione + progressiva dismissione e sistemazione finale		x	
Cevio	Boschetto	Progressiva dismissione e sistemazione finale	x		

Comparti attivi e comparti inattivi

Dei diciotto comparti per l'estrazione e la lavorazione della pietra, nella scheda V8 dell'aprile 2016 quindici sono segnalati come comparti in attività, mentre tre comparti sono inattivi. Si tratta dei due comparti di Castione (Cava grande e Cava media) e del comparto di Arzo che comprende 4 cave inattive.

Nel frattempo un nuovo cavista ha firmato un contratto per la ripresa dell'attività di una cava di Arzo. Nelle due cave di Castione, negli ultimi anni, è stato depositato del materiale di scavo. Trattandosi di giacimenti pregiati, una ripresa dell'attività potrebbe essere possibile come cava di nicchia con estrazione sotterranea di quantitativi limitati.

Richieste di estensione dei comparti

I diciotto comparti inclusi nelle misure 3.1.1-3 non sono contestati. Il Comune e il Patriziato di Onsernone e il Patriziato di Iragna chiedono però di estendere il comparto Vergeletto da tre a quattro cave rispettivamente di estendere verso sud il comparto Iragna Mairano. In entrambi i casi, i patriziati proprietari percepiscono ancora un affitto anche se praticamente le cave sono oramai inattive da decenni e in avanzata fase di rimboschimento.

Considerazioni della Commissione

Come indicato al punto 4.1, la pianificazione direttrice per le cave è durata otto anni e gli studi di base hanno indagato a due riprese la situazione geologica e le ripercussioni ambientali dei comparti estrattivi. Tutti i diciotto comparti inclusi nelle misure della scheda sono costituiti da cave in esercizio o da cave riattivabili senza particolari problemi (come dovrebbe effettivamente essere il caso per una cava di Arzo) e sono compatibili con le altre schede di Piano direttore P1 Paesaggio, P4 Componenti naturali, P5 Parchi naturali, P9 Bosco, V1 Politica ambientale, V2 Suolo, V4 Rumore, V5 Pericoli naturali, V6 Approvvigionamento in materiali inerti e V7 Discariche.

Al momento non ha alcun senso inserire nelle misure dalla scheda V8 delle cave inattive da decenni e in avanzata fase di rimboschimento solo perché i patriziati percepiscono ancora un affitto. L'inserimento causerebbe dei costi e dei tempi di pianificazione (valutazione geologica, valutazione ambientale, domanda di dissodamento, ...) oggettivamente sproporzionati rispetto all'effettivo interesse.

Le cave indicate dal Comune e dal Patriziato di Onsernone e dal Patriziato di Iragna possono essere inserite nei comparti dismessi. Se del caso, dovranno essere considerati come nuovi comparti estrattivi:

- nel caso di Iragna, procedendo ad un ampliamento verso sud del comparto Mairano;
- nel caso di Vergeletto, definendo un nuovo comparto estrattivo, perché la cava Partüs è chiaramente separata dalle tre cave in zona Bosco del Piano dei Vitelli.

5.2 Comparti dismessi

L'allegato V della scheda descrive undici comparti dismessi; essi non sono contestati da nessun ricorso. Il comparto Rovana (Comune di Cevio) era incluso nel Piano di gestione dei rifiuti⁶; la discarica è stata completata. I comparti Blono (Comune di Riviera, Iragna/Lodrino), Melide (Falcio) e Personico Est (discarica In Bassa) sono inclusi nella scheda V7 Discariche come discariche di categoria dato acquisito.

Tabella 6 – Comparti dismessi (11)

Comune	Denominazione	Stato	Destinazione
Riviera	Blono (Iragna/Lodrino)	1 cava	Discarica (scheda V7)
Riviera	Dundro (Lodrino)	4 cave in fase di rimboschimento	
Arbedo-Castione	Cava piccola (Castione)	1 cava	Necessaria sistemazione finale
Cevio	Rovana	Cava adibita a discarica, in fase di rimboschimento	Discarica terminata (scheda 5.4 PD'90)
Mendrisio e Castel San Pietro	Salorino	1 cava visibile, 1 cave in fase di rimboschimento	Necessaria sistemazione finale
Melide e Lugano	Melide-Carona	1 cava parzialmente in fase di rimboschimento	Sistemazione finale da verificare
Melide	Melide	1 cava parzialmente in fase di rimboschimento	
Faido	Anzonico	1 cava parzialmente in fase di rimboschimento	Necessaria sistemazione finale
Giornico	Giornico	1 cava parzialmente in fase di rimboschimento	Necessaria sistemazione finale
Personico	Personico Nord	1 cava quasi completamente rimboscata	
Personico	Personico Est	1 cava	Discarica (scheda V7)

⁶ La discarica non era inclusa nella scheda 5.4 Discariche per materiali inerti del PD'90 perché aveva una capacità inferiore a 100'000 m³.

5.3 Nuovi comparti estrattivi

La scheda V8 dà la priorità al consolidamento pianificatorio dei comparti attivi, con la possibilità di ampliamento nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni. Dopo di che, se si rileverà necessario e opportuno, si potrà entrare nel merito di una discussione per l'apertura di nuovi comparti.

Misura per l'apertura di nuovi comparti estrattivi

Per l'apertura di nuovi comparti estrattivi, la scheda prevede la misura 3.1.4. di categoria *informazione preliminare*, che indica le condizioni per l'apertura di nuovi comparti (chiusura di comparti estrattivi attivi, priorità a metodi estrattivi alternativi), i criteri d'esclusione (aree protette, zone di protezione delle acque, spazi riservati ai corsi d'acqua permanenti) e le modalità di consolidamento nella scheda V8 (analisi dei conflitti, possibili soluzioni, ponderazione degli interessi, fattibilità tecnica e sostenibilità economica, ambientale e sociale).

Il Patriziato di Iragna chiede che l'apertura di un nuovo comparto estrattivo non sia subordinato alla precedente chiusura di un comparto esistente. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ricorda che nel settore di protezione delle acque A_u sono autorizzati interventi alle condizioni definite dall'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). Il Comune e il Patriziato di Onsernone chiedono che i requisiti fissati dalla scheda V8 sotto il profilo del diritto ambientale non disattendano il diritto federale di rango superiore.

Considerazioni della Commissione

La pianificazione e la coordinazione dell'attività di estrazione e lavorazione della pietra – in particolare l'apertura di nuovi comparti estrattivi – è un compito molto impegnativo, sia per l'autorità cantonale, sia per le autorità comunali. La misura 3.1.4 dovrebbe costituire il cuore della scheda V8.

L'impostazione e soprattutto l'interpretazione che il Consiglio di Stato ha dato alla misura è però molto ambigua, perché:

- non definisce, neanche in modo molto approssimativo, il fabbisogno di pietra naturale da estrarre dalle cave del Cantone in termini di volume e di qualità a medio e lungo termine;
- indicando che l'apertura di nuovi comparti estrattivi sarebbe ammessa in caso di chiusura di comparti estrattivi stabiliti dalla scheda, propende in pratica per il mantenimento dello statu quo, anche se il settore è in piena trasformazione (netta diminuzione delle aziende e degli addetti, ingenti investimenti in nuove tecniche di estrazione e lavorazione);
- attribuendole il grado di consolidamento informazione preliminare, pretende che, al momento, la misura impedisca l'apertura di qualsiasi nuovo comparto estrattivo, indipendentemente dalle condizioni poste.

In pratica, il Consiglio di Stato limita a priori il margine di manovra delle autorità nella pianificazione e nella coordinazione dell'attività delle cave e nella ponderazione degli interessi (art. 2 e 3 OPT).

Per le considerazioni particolari sulla misura 3.1.4 si rinvia al capitolo 8.8.

5.4 Pianificazione delle utilizzazioni

Nel Rapporto sulla consultazione ed esplicativo⁷ il Consiglio di Stato spiega che piani e regolamentazione vanno stabiliti sulla base di una valutazione geologica e di una valutazione ambientale che determinano potenzialità, sviluppo futuro e impatti dell'attività, la conformazione, l'estensione e il disciplinamento delle zone estrattive e lavorative, il disciplinamento delle misure da prendere a livello ambientale, nonché scenari di sistemazione finale. Sostanzialmente la pianificazione delle utilizzazioni dovrebbe fornire un quadro sufficientemente generale ma abbastanza chiaro per comprendere come si «muovono» le cave. Di fondamentale importanza è la regolamentazione di base delle questioni ambientali.

Per il Consiglio di Stato, il ruolo della pianificazione va inteso come integrazione e consolidamento delle attività esistenti, coi dovuti correttivi ed escludendo situazioni palesemente insostenibili dal profilo ambientale. Ai Comuni sarebbe poi lasciata libertà di stabilire nei piani regolatori in che termini temporali richiedere le domande di costruzione per la continuazione delle attività esistenti. In questa fase il programma di gestione dell'attività estrattiva è facoltativo e appare adeguato nel caso di comparti piccoli dove sono presenti uno, al massimo due cavisti. In questo caso non sarà più necessario ripresentarlo nella procedura edilizia.

Considerazioni della Commissione

La Commissione condivide i timori espressi dai Comuni, dai patriziati e non da ultimo anche dagli operatori in riferimento ai tempi, estremamente lunghi, legati alla pianificazione. In tal senso la Commissione auspica che Cantone, Comuni e patriziati possano collaborare in maniera proficua affinché si possano individuare gli strumenti pianificatori maggiormente adatti al fine di razionalizzare tempi e costi della pianificazione direttrice e delle utilizzazioni. Il Cantone avrebbe dovuto allestire un piano delle utilizzazioni a livello cantonale così da facilitare maggiormente compiti e oneri per i Comuni. A questo punto la Commissione è concorde che il piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire possa rappresentare lo strumento adatto per poter coordinare al meglio la pianificazione delle utilizzazioni e le procedure edilizie.

5.5 Procedura edilizia

Nel Rapporto sulla consultazione ed esplicativo⁸ il Consiglio di Stato indica che dopo l'allestimento della pianificazione delle utilizzazioni giungerà il momento della prima presentazione delle domande di costruzione per la continuazione delle attività esistenti, momento nel quale dovrà essere inoltrato il programma di gestione, con l'obiettivo di poter disporre di una visione generale della progressiva evoluzione del comparto a lungo termine che permetta di limitare l'inoltro di successive istanze edilizie agli interventi di grossa entità.

Nei comparti dove sono attive più cave il programma di gestione può essere elaborato secondo due modalità. La prima prevede l'allestimento di un piano di quartiere (PQ, art. 54-55 LST) valido per tutto il comparto che presuppone un coordinamento dei programmi di gestione di ogni cava. Questa soluzione avrebbe il vantaggio che, dopo una prima fase di coordinamento generale, i cavisti potrebbero presentare le loro domande di costruzione secondo tempistiche e modi individuali. La seconda modalità prevede la presentazione simultanea delle domande di costruzione corredate dai singoli programmi di gestione.

⁷ Cfr. Rapporto, punto 2.5, pag. 11.

⁸ Rapporto, punto 2.5, pag. 11.

Il Consiglio di Stato segnala che è in corso da parte del Dipartimento del territorio una verifica della Legge edilizia, finalizzata anche alla semplificazione della procedura della domanda di costruzione che potrebbe ripercuotersi sulla regolarizzazione edilizia dei comparti estrattivi, alleggerendo ulteriormente i compiti dei proprietari e dei cavisti.

Inoltre, il Consiglio di Stato informa che nell'ambito dei lavori d'allestimento della scheda V8 si è fatta strada l'ipotesi dell'autorizzazione cantonale all'esercizio, come per le discariche. Tale autorizzazione sarebbe rilasciata al singolo cavista, si situerebbe in una fase successiva alla licenza edilizia della quale sostituirebbe una parte dei contenuti semplificandola e potrebbe essere condizionata al rispetto di determinati criteri, come per esempio la disponibilità di un contratto d'affitto a lungo termine (in questo senso influenzerebbe i contratti d'affitto patriziali risolvendo la problematica dei termini troppo corti). Questa soluzione presuppone la creazione di una base legale ad hoc, e riflessioni e verifiche in questo senso potranno essere sviluppate nell'ambito delle discussioni fra Dipartimento del territorio e Dipartimento delle istituzioni per la risoluzione delle diverse altre problematiche legata al regime della Legge organica patriziale (LOP).

Considerazioni della Commissione

La Commissione auspica che la pianificazione delle utilizzazioni venga eseguita per comparti, la cui estensione va definita nella pianificazione stessa, ricercando il coordinamento fra Comuni, proprietari dei fondi e cavisti, con l'obiettivo di razionalizzare l'attività delle diverse cave. Nei comparti dove vi sono più comparti estrattivi è auspicabile che si opti per l'allestimento di un piano particolareggiato valido per tutto il comparto che comprenda un unico programma di gestione e l'inoltro delle istanze edilizie limitatamente agli accessi principali e a interventi di grossa entità previsti all'interno del singolo comparto estrattivo.

Per quanto concerne le opere di urbanizzazione e di sistemazione finale dei comparti estrattivi la Commissione auspica che:

- *Quando le possibilità estrattive di una cava sono concluse, ad esempio perché il materiale commerciabile si è esaurito, i cavisti devono assumersi la responsabilità di restituire alla collettività un territorio ripristinato dal profilo ambientale e in sicurezza;*
- *Il piano regolatore – o il piano particolareggiato, eventualmente, il piano d'utilizzazione cantonale – deve contenere il programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa (piano di coltivazione) e il progetto di sistemazione finale;*
- *Per le opere di urbanizzazione, si dovrebbe limitare l'obbligo di pianificare agli accessi principali, lasciando libertà di disporre le piste di cantiere e i muri di sostegno in funzione dell'avanzamento dell'estrazione.*

Nel contempo la Commissione ritiene interessante l'ipotesi di introdurre un'autorizzazione cantonale d'esercizio, come già oggi avviene per le discariche, condizionata all'adempimento di determinati criteri da parte degli operatori. Se vogliamo anche in futuro poter contare su cavisti seri e professionali e scongiurare interventi scellerati ai danni del nostro territorio come già avvenuto in passato, riteniamo che l'introduzione di una regolamentazione in tal senso può essere utile e condivisa anche dai Comuni e dai patriziati.

5.6 Confronto con le discariche

L'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10 dicembre 1999, in vigore fino al 31 dicembre 2015, rispettivamente l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR, Ordinanza sui rifiuti) del 4 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016.

Ipotesi di un'autorizzazione cantonale all'esercizio - Rapporto sulla consultazione ed esplicativo, punto 2.5, pag. 12

Tabella 7 Procedura per le discariche

	OTR del 10.12.1990	OPSR del 4.12.2015
Piano di gestione dei rifiuti	I Cantoni allestiscono il piano di gestione dei rifiuti. Il piano di gestione dei rifiuti verte segnatamente su ... il fabbisogno in volume da adibire a discarica per i prossimi 20 anni ... per i rifiuti edili che non possono essere né riciclati né bruciati. Art. 16 cpv. 1, e cpv. 2 lett. e OTR	I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare ... il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche). Art. 4 cpv. 1 lett. d OPSR
Piano direttore	Conformemente al piano di gestione dei rifiuti i Cantoni decidono l'ubicazione degli impianti di trattamento importanti. Trascrivono le ubicazioni previste nei loro piani direttori ... Art. 17 OTR	Nella loro pianificazione direttrice i Cantoni tengono conto delle implicazioni a livello territoriale del piano di gestione dei rifiuti. Nei loro piani direttori i Cantoni trascrivono le ubicazioni delle discariche previste nel piano di gestione delle discariche ... Art. 5 cpv. 1 e 2 OPSR
Piano d'utilizzazione	... e provvedono alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione. Art. 17 OTR	... e provvedono alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione. Art. 5 cpv. 2 OPSR
Tipi di discariche	I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni soltanto per i seguenti tipi di discarica: a. discariche per materiali inerti ... Art. 22 OTR	È possibile la realizzazione e l'esercizio dei seguenti tipi di discariche: a. tipo A ...; b. tipo B ... Nelle discariche e nei compartimenti di tipo A è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che non siano inquinati da altri rifiuti: a. il materiale di scavo e di sgombero ... se sono state precedentemente rimosse le frazioni riciclabili; ... d. i materiali detritici provenienti da bacini di ritenuta. Nelle discariche e nei compartimenti di tipo B è ammesso depositare i rifiuti seguenti ...: ... g. i rifiuti edili ... costituiti per almeno il 95 per cento in peso da materiale sassoso o simile alle rocce ... Art. 35 cpv. 1 e allegato 5 OPSR

	OTR del 10.12.1990	OPSR del 4.12.2015
Obbligo d'autorizzazione	Ci intende sistemare una discarica deve essere titolare di un'autorizzazione di sistemazione rilasciata dal Cantone. Chi intende gestire una discarica deve essere titolare di un'autorizzazione di gestione rilasciata dal Cantone. Art. 21 OTR	Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione di realizzazione rilasciata dall'autorità cantonale. Chi intende assicurare l'esercizio di una discarica o un compartimento dev'essere titolare di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dall'autorità cantonale. Art. 38 OPSR
Autorizzazione di sistemazione/di realizzazione	Nella domanda per l'autorizzazione di sistemazione devono figurare: a. la designazione del tipo di discarica previsto; b. la prova che la discarica è necessaria; ...d. il progetto di costruzione ... L'autorità rilascia l'autorizzazione di sistemazione, se: ... b. la necessità della discarica è comprovata e la discarica figura nel piano di gestione dei rifiuti; ... L'autorità stabilisce nell'autorizzazione: ... c. le necessarie restrizioni dell'uso del terreno, dopo la chiusura definitiva della discarica ... Art. 24 e 25 OTR	L'autorità cantonale rilascia un'autorizzazione di realizzazione per una discarica o un compartimento se: a. il fabbisogno in termini di volume della discarica e l'ubicazione della discarica figurano nel piano di gestione dei rifiuti; b. sono soddisfatti i requisiti ... concernenti l'ubicazione delle discariche e le relative opere di costruzione. Art. 39 OPSR.
Autorizzazione di gestione/d'esercizio	Nella domanda per l'autorizzazione di gestione devono figurare: a. l'autorizzazione di sistemazione; b. la descrizione dei rifiuti che si prevede di depositare; c. il regolamento d'azienda...; d. la prova che il titolare della discarica dispone del personale addestrato necessario; e. la prova che le restrizioni dell'uso del terreno ... sono state menzionate nel registro fondiario; f. la prova relativa alla copertura integrale dei costi... L'autorità stabilisce nell'autorizzazione: ... e. i controlli, i lavori di manutenzione e i documenti che devono essere effettuati, rispettivamente allestiti, durante l'esercizio della discarica e dopo la sua chiusura definitiva ... Art. 26 e 27 OTR	L'autorità cantonale rilascia un'autorizzazione per l'esercizio di una discarica o di un compartimento se: a. le opere di costruzione relative alla discarica sono state realizzate conformemente ai piani d'esecuzione approvati; b. è presente un regolamento operativo ... c. è presente un piano preliminare in vista della chiusura ed è fornita la prova della copertura dei costi ... L'autorità cantonale stabilisce nell'autorizzazione d'esercizio: a. il tipo di discarica o compartimento; ... d. le misure da adottare per rispettare i requisiti relativi all'esercizio ... L'autorità cantonale limita la durata dell'autorizzazione d'esercizio a cinque anni al massimo. Art. 40 OPSR

6. COMPITI DELLA SCHEDA V8

6.1 Cantone

La scheda V8 fornisce le indicazioni – in termini d'indirizzi, misure e compiti – per la pianificazione e la regolamentazione dell'attività d'estrazione e lavorazione della pietra d'opera sul territorio cantonale. Con la scheda V8 il Consiglio di Stato stabilisce un quadro pianificatorio d'ordine superiore nel quale inscrivere la pianificazione locale più dettagliata. In questo senso la scheda è composta da due grandi tematiche: da una parte gli intendimenti cantonali strategici in merito all'attività estrattiva e lavorativa (pianificazione cantonale), dall'altra le indicazioni d'ordine tecnico per l'allestimento della pianificazione delle utilizzazioni.

6.2 Comuni

La scheda prevede indicazioni piuttosto dettagliate su quali contenuti devono confluire nella pianificazione delle utilizzazioni. Il grado di dettaglio della scheda V8 in merito alle modalità d'allestimento della pianificazione delle utilizzazioni è invero inusuale per il Piano direttore cantonale, ma è stato voluto, da una parte, per facilitare il lavoro dei Comuni e, dall'altra, per garantire una regolamentazione uniforme per tutti i comparti estrattivi. È nell'interesse del settore che questi termini siano rispettati, ma se ciò non dovesse succedere la scheda prevede che il Dipartimento del territorio stabilisca coi Comuni interessati delle soluzioni concordate.

6.3 Patriziati

La scheda V8 indica che «*i patriziati partecipano alla formazione della documentazione necessaria per la domanda di costruzione*». Questa descrizione, se confrontata con il ruolo che ha avuto finora il Patriziato di Onsernone o anche quello che potrebbe avere in futuro il Patriziato di Iragna nell'abito nuovo del Comune di Riviera, è decisamente riduttiva.

Modifica rispetto al progetto di scheda V8 del 2014

Nel Rapporto sulla consultazione ed esplicativo⁹ il Consiglio di Stato spiega come, per semplificare e velocizzare l'adozione della pianificazione delle utilizzazioni (in particolare i piani regolatori), abbia deciso di modificare la scheda V8 in modo da tenere distinte le procedure pianificatorie ed edilizie da quella relativa agli affitti patriziali della Legge organica patriziale e demandare alla fase di autorizzazione edilizia gli approfondimenti tecnico-costruttivi e gestionali del programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa. In questo senso, il compito dei patriziati è stato riformulato¹⁰.

Il Consiglio di Stato aggiunge anche che, non essendo loro attribuiti compiti pianificatori, i patriziati non detengono dunque il diritto ad interporre ricorso contro la scheda V8 del 26 aprile 2016.

⁹ Rapporto, punto 3.2.g, pag. 21.

¹⁰ Il progetto di scheda V8 del 28 maggio 2014 prevedeva quanto segue:

I patriziati sulla base degli artt. 1 cpv 4, 5 cpv 2, 7 cpv 1 LOP:

- *collaborano attivamente all'adeguamento della pianificazione delle utilizzazioni e all'allestimento delle domande di costruzione secondo le indicazioni dei punti [...];*
- *elaborano il capitolato d'oneri dell'eventuale pubblico concorso e il contratto d'affitto delle cave conformi alla pianificazione delle utilizzazioni;*
- *richiedono il piano di coltivazione e sistemazione (preliminare) nell'ambito dell'eventuale pubblico concorso o per il contratto d'affitto, e verificano che sia conforme ai contenuti della pianificazione delle utilizzazioni.*

Ricevibilità dei ricorsi dei Patriziati di Onsernone e Iragna

Nel messaggio del 4 ottobre 2016 il Consiglio di Stato invita a dichiarare irricevibili i ricorsi dei due patriziati.

Il Consiglio di Stato spiega che secondo l'art. 13 cpv 3 LST possono fare ricorso al Piano direttore i Comuni e gli altri enti interessati. La sentenza del Tribunale federale 1C_215/2011 del 2 aprile 2011 ha chiarito la portata del concetto altri enti interessati (considerandi 2.3.4). Si tratta di enti che svolgono compiti pianificatori o con incidenza sull'organizzazione del territorio, sono toccati nei loro interessi di pubblico imperio quali autorità di pianificazione o di rilascio della licenza edilizia e rientrano fra le autorità per le quali il Piano direttore è vincolante. Gli art. 16 LST e 23 RLST precisano che il Piano direttore vincola, a livello regionale e comunale, gli Enti regionali di sviluppo e gli organi comunali. I patriziati non sono evidentemente assimilabili a tali enti, in particolare, ai sensi degli artt. 1, 7 e 27a della Legge organica patriziale (LOP), non sono loro attribuiti compiti pianificatori bensì di gestione e manutenzione dei territori patriziali. Né tanto meno i patriziati sono legittimati a ricorrere contro il Piano direttore in qualità di proprietari dei terreni su cui si trovano le cave. Infatti, sempre secondo la sentenza citata (considerandi 2.3.3) il Piano direttore è vincolante solo per le autorità (art. 9 cpv 1 LPT) e non per i proprietari privati nei cui confronti non regola diritti e obblighi. Per loro rimane possibile un controllo accessorio del Piano direttore nell'ambito della procedura del piano regolatore.

Sentenza del Tribunale federale del 2 aprile 2011

La sentenza del Tribunale federale 1C_215/2011 del 2 aprile 2011 riguarda il ricorso dell'Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca contro la scheda P7 Laghi e rive lacustri del 20 maggio 2009.

Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene che i patriziati rivestono un ruolo di primaria importanza nell'ambito dell'attività di estrazione in quanto proprietari dei comparti estrattivi e hanno una responsabilità rilevante e non di secondo piano allorquando devono decidere a chi attribuire in locazione parte di territorio a privati per le attività di estrazione. Sappiamo tutti l'impatto che le attività estrattive hanno nei confronti del nostro territorio e delle zone abitate poste nei pressi dei comparti. Pertanto il Patriziato, sia quale proprietario fondiario, ma anche quale principale interlocutore degli operatori non può non essere preso in considerazione in particolare per quanto concerne delle modifiche pianificatorie significative come nel caso delle modifiche del Piano direttore cantonale Scheda V8. L'attribuzione di parti di territorio da parte di un Ente a privati non può limitarsi a uno scopo meramente finanziario, bensì deve anche tenere in debita considerazione altri importanti aspetti che possano offrire una garanzia sui metodi di lavorazione, salvaguardare il nostro territorio e soprattutto evitare che si ripetano situazioni in cui le attività di estrazione hanno arrecato danni importanti a comparti estrattivi. Secondo l'art. 13 cpv 3 LST possono fare ricorso al Piano direttore i Comuni e gli altri enti interessati. Riteniamo che i patriziati, anche se non assumono compiti pianificatori devono comunque essere legittimati a ricorrere contro delle modifiche pianificatorie che li vedono coinvolti direttamente. Secondo il Consiglio di Stato, i ricorsi dei patriziati contro le schede di Piano direttore sono irricevibili.

Il Governo motiva la propria decisione richiamando l'art. 13 cpv. 3 LST, giusta il quale possono presentare ricorso al Gran Consiglio contro il contenuto di schede e piani solo i Comuni e gli altri enti interessati ed asserendo che la portata del concetto di enti interessati si evincerebbe dalla sentenza del Tribunale federale 1C_215/2011 del

02/04/2011 c. 2.3.4. Questa sentenza tratta il ricorso dell'Ente Turistico Tenero e Valle Verzasca contro l'adozione della scheda P7, relativa ai laghi e alle rive lacustri. Il Tribunale federale ha negato la legittimazione ricorsuale del citato ente poiché *«il ricorrente è sì una corporazione di diritto pubblico, ma non svolge compiti pianificatori o che abbiano un'incidenza sull'organizzazione del territorio, spettandogli essenzialmente compiti di promozione del turismo e di attuazione della politica turistica cantonale. Diversamente da un Comune, esso non è toccato dal Piano direttore nei suoi interessi di pubblico imperio quale autorità di pianificazione o di rilascio della licenza edilizia»*. Si tratta dell'unico caso giurisprudenziale a oggi noto in merito.

Giusta l'art. 9 LPT i Piani direttori cantonali sono vincolanti solo per le autorità e non per i proprietari privati, nei cui confronti non regola diritti o obblighi e che non sono quindi legittimati a impugnarlo. È possibile unicamente un controllo accessorio del Piano direttore nell'ambito della procedura del piano regolatore (DTF 119 Ia 285). L'art. 16 cpv. 1 LST precisa che il Piano direttore cantonale ticinese è vincolante per le autorità e per gli enti regionali di sviluppo. L'art. 23 RLST indica infine che il Piano direttore è vincolante per le seguenti autorità: Consiglio federale e amministrazione a livello federale (lett. a); Consiglio di Stato, amministrazione e Gran Consiglio a livello cantonale (lett. b); Enti regionali di sviluppo, Municipio, amministrazione e legislativo a livello comunale e regionale (lett. c).

Quindi secondo l'interpretazione data dal Consiglio di Stato alla TF 1C_215/2011, i patriziati non potrebbero interporre ricorso contro schede di Piano direttore, non essendo questi annoverati tra le autorità che la legge indica essere vincolati dal Piano direttore e non si potrebbero dunque definire enti interessati.

I patriziati sono corporazioni di diritto pubblico, autonomi nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietari di beni d'uso comune da conservare e da utilizzare con spirito vicinale a favore della comunità (art. 1 cpv. 1 LOP). I patriziati hanno il compito di organizzare il buon governo dei beni patriziali, di garantire l'uso pubblico e di valorizzare le tradizioni locali (art. 7 cpv. 1 LOP). A loro non sono quindi attribuiti compiti pianificatori, bensì di gestione e di manutenzione dei territori patriziali. Il punto centrale per cui si ritiene che il ricorso di un patriziato debba essere considerato ricevibile non ha però a che vedere con nulla di tutto ciò.

La Legge sullo sviluppo territoriale è entrata in vigore nel 2012 e ha sostituito la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT). Sotto l'egida della LALPT nella sua ultima versione prima di essere abrogata, i Comuni, gli altri enti pubblici e le regioni interessate potevano presentare ricorso al Gran Consiglio contro il contenuto delle schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche di categoria dato acquisito, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (cfr. art. 18 LALPT). Per altri enti pubblici s'intendevano esplicitamente le corporazioni e le istituzioni pubbliche, come patriziati, consorzi, parrocchie, enti turistici, ente ospedalieri, ad esempio (cfr. *Scolari, Commentario LALPT, pag. 100*).

Nel corso degli anni vi sono stati alcuni ricorsi da parte di patriziati contro schede di Piano direttore, nei quali il tema della ricevibilità non è mai stato posto in discussione:

Messaggio	Data	Scheda	Patriziato	Oggetto
4537	29.5.1996	8.5 Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione	Alleanza Patriziale Ticinese Patriziato di Airolo Patriziato di Personico	Criteri per la definizione dei paesaggi
5258	28.5.2002	A Piano di Magadino	Patriziato di Cugnasco Patriziato di Gudo Corporazione Borghesi Locarno	Tracciato collegamento A2-A13 e aeroporto cantonale di Locarno Campeggi e zona palustre Zona palustre e struttura organizzativa del Parco
5890	27.2.2007	12.28.1 Itinerario ciclabile d'interesse cantonale della Vallemaggia	Patriziato di Tegna	Tracciato tra Avegno e Tegna
6329	10.3.2010	P7 Laghi e rive lacustri	Patriziato di Ascona	Limite del demanio naturale

Uno degli intenti del messaggio n. 6309 del 9 dicembre 2009 alla LST era quello di stralciare del tutto la facoltà di ricorrere contro schede e piani di dato acquisito, introducendo la competenza di adozione definitiva di queste da parte del legislativo cantonale (cfr. art. 13). La proposta di conferimento dell'intera competenza al Gran Consiglio è però stata oggetto di criticità nel corso dei lavori parlamentari. Pertanto, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio, nel proprio rapporto – dopo aver ben illustrato la situazione e l'evoluzione del tema delle competenze nel corso degli anni nella LALPT (cfr. *Rapporto n. 6309 del 1° marzo 2011, pag. 17-18*) – ha deciso di non aderire alla proposta governativa e di mantenere il sistema allora in vigore. Da ciò ne discende, dal tenore strettamente letterale di quanto espresso dal legislatore nel rapporto commissionale, che nonostante la differente formulazione dell'art. 13 LSt rispetto all'art. 18 LALPT, essendo stato indicato esplicitamente che s'intendeva mantenere il sistema vigente, la volontà era quella di mantenere immutate le legittimazioni ricorsuali di quelli che vengono definiti gli "enti interessati". Ciò si evince anche chiaramente dagli interventi durante il dibattito parlamentare dei deputati Garzoli, Beretta Piccoli, Ferrari e dell'allora Consigliere di Stato e Capo del Dipartimento del territorio Marco Borradori.

Dunque, nonostante nella LSt visibilmente le definizioni degli enti autorizzati a ricorrere (cfr. art. 13 - i Comuni e gli altri enti interessati) e quelli per i quali il Piano direttore è vincolante (art. 16 - Le autorità e gli enti regionali per lo sviluppo) non collimino del tutto, è determinante la volontà del legislatore che emerge dal rapporto commissionale: mantenere il sistema vigente e quindi mantenere la facoltà ricorsuale ai medesimi soggetti e secondo le medesime modalità previste dalla LALPT, ovvero per tutte le schede, indipendentemente dal tema e dai compiti dei patriziati.

L'interpretazione al tenore della legge data dal Tribunale federale nella *Sentenza 1C_215/2011* del 2 aprile 2012 è errata e parte da considerazioni non pertinenti. Non vi è

comunque alcun ostacolo a volersi discostare dalla giurisprudenza del Tribunale federale e a considerare ricevibile il ricorso di un patriziato contro una scheda di Piano direttore, attenendosi quindi alla volontà del legislatore.

Infatti, le fonti del diritto sono di principio innanzitutto la legge, poi la consuetudine e infine giurisprudenza e dottrina. La giurisprudenza è fonte di diritto a interpretazione e complemento e nella misura in cui la legge è silente su determinati aspetti (*Scolari, Diritto amministrativo parte generale, pag. 50*). Laddove quindi un aspetto è regolamentato nel dettaglio dalla legge, non vi è spazio per la giurisprudenza. Questo è il caso nella presente fattispecie.

Determinanti sono poi i principi su cui verte l'interpretazione della legge. Una legge deve innanzitutto essere interpretata secondo il suo tenore letterale o grammaticale (*grammatikalisches Auslegungselement*), dal quale un'autorità può scostarsi unicamente per evitare soluzioni manifestamente contrarie ai principi fondamentali del diritto, allo spirito e allo scopo della legge. In secondo luogo ad ausilio per interpretare la legge vi è la sua collocazione sistematica nel quadro legislativo (*systematisches Auslegungselement*) e la sua storia (*historisches Auslegungselement*), utilizzando a supporto i materiali legislativi (messaggi, rapporti commissionali, verbali). Infine vi è l'interpretazione teleologica (*teleologisches Auslegungselement*) ricercando il suo scopo (*ratio legis*). Nel caso concreto, la volontà del legislatore è evidente.

È poi una questione di separazione dei poteri (art. 144 Cost. fed e art. 51 Cost. TI): il Parlamento ha funzione legislativa, il Tribunale funzione giurisdizionale. Detto altrimenti, il Parlamento fa le leggi, il Tribunale le applica. La portata della separazione dei poteri risiede nel fatto che ogni potere è tenuto a rispettare gli atti dell'altro e nessun potere può usurpare una competenza che la Costituzione o la legge ha attribuito a un altro.

7. PRESCRIZIONI TECNICHE E AMBIENTALI

7.1 Esame dell'impatto sull'ambiente

Secondo la cifra 80.3 dell'allegato dell'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), le cave di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d'estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300'000 m³ sono sottoposte all'esame dell'impatto sull'ambiente. La procedura è determinata dal diritto cantonale.

Contenuto e scopo dell'esame dell'impatto sull'ambiente

L'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) valuta se l'impianto progettato rispetta le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente. L'EIA equivale pertanto a un esame della conformità di un progetto con la legge.

L'EIA non è una procedura a sé stante, ma è integrato in procedure esistenti di autorizzazione di impianti. Esso esplica il suo effetto durante la progettazione. Il suo obiettivo è quello di individuare per tempo l'impatto ambientale di un impianto, di prevenirlo e di circoscriverne gli effetti. L'EIA deve garantire che nell'ambito della pianificazione di impianti si tenga conto per tempo delle esigenze di protezione ambientale. Ciò consente di prevenire costose modifiche conseguenti e investimenti sbagliati. L'EIA è pertanto anche un processo che accompagna i progetti al fine di ottimizzarli.

Autorità responsabile

L'EIA di un impianto è di competenza dell'autorità responsabile dell'intera procedura di autorizzazione o di approvazione di un impianto e di rilascio della relativa concessione. A seconda dell'impianto, la procedura può essere cantonale oppure federale. L'autorità competente decide in merito alla compatibilità ambientale di un progetto sulla base della proposta del servizio di protezione dell'ambiente. Il servizio di protezione dell'ambiente inoltra la sua proposta all'autorità decisionale basandosi sulla valutazione del rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente (RIA) inoltrato dal richiedente e su documenti supplementari inoltrati nel quadro della procedura EIA.

Procedura pianificatoria come procedura decisiva

Nella misura in cui per la costruzione o per la modifica di un impianto sottoposto all'EIA è necessaria o prevista l'adozione o la modifica di un piano d'utilizzazione cantonale o comunale, e detto piano permette di determinare in modo circostanziato gli effetti spaziali, temporali e sull'ambiente, la procedura di approvazione del piano vale come procedura decisiva (art. 7 ROEIA).

Cantone

L'art. 7 del Regolamento di applicazione dell'OEIA (ROEIA), indica che nella misura in cui per la costruzione o per la modificazione di un impianto sottoposto all'EIA è necessaria o prevista l'adozione o la modifica di un piano d'utilizzazione cantonale o comunale, e detto piano permette di determinare in modo circostanziato gli effetti spaziali, temporali e sull'ambiente, la procedura di approvazione del piano vale come procedura decisiva.

L'art. 9 ROEIA stabilisce che l'autorità decisionale veglia a rendere accessibile al pubblico il RIA, nell'ambito e secondo le medesime modalità di deposito della domanda di approvazione del progetto d'impianto previsto dalla procedura decisiva applicabile.

Esame plurifase

Come indicato nell'allegato I della scheda V8, l'esame dell'impatto sull'ambiente delle cave deve essere svolto in due fasi:

- la prima a livello di pianificazione delle utilizzazioni;
- la seconda a livello di domanda di costruzione.

Il grado di approfondimento del RIA dipende dalla fase procedurale. A livello pianificatorio si tratta di una valutazione ambientale che determina le scelte pianificatorie. A livello di domanda di costruzione è più circoscritto e specifico all'attività di estrazione e lavorazione.

Indagine preliminare e capitolato d'oneri, rapporto

Come già indicato, chi intende costruire o modificare un impianto che deve essere esaminato secondo l'OEIA deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente (art. 7 OEIA). Il richiedente elabora (art. 8 EIA):

- un'indagine preliminare che mostra quali effetti dell'impianto potrebbero presumibilmente gravare l'ambiente;
- un capitolato d'oneri che designa gli effetti dell'impianto sull'ambiente che dovranno essere analizzati nel rapporto e fissa i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini.

Il rapporto d'impatto sull'ambiente deve poter essere consultato nell'ambito del deposito degli atti del progetto di piano. Nel caso di piano regolatore o di piano particolareggiato, l'indagine preliminare deve essere unita alla proposta d'indirizzo del piano sottoposta al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare; nel caso di piano d'utilizzazione cantonale al progetto di piano elaborato dal Dipartimento del territorio per la procedura d'informazione e partecipazione.

In sostanza, in ogni fase decisionale si effettua anche un'EIA. Lo scopo della procedura plurifase è quello di concretizzare progressivamente i progetti di vasta portata e di garantire la conformità al diritto ambientale.

Il Manuale EIA indica che non è possibile attribuire in via di principio determinati contenuti dell'esame alle singole fasi dell'EIA, poiché le procedure per i vari tipi di impianto variano fortemente. Nell'ambito delle procedure plurifase, il diritto pertinente per ogni impianto determina il grado di approfondimento in ogni fase. Su questa base viene poi svolto l'EIA. Le indagini condotte nelle varie fasi documentano, nel loro insieme, la sostenibilità del progetto.

In linea di massima, gli aspetti trattati in una determinata fase dell'EIA non vengono più riesaminati in una fase successiva. In pratica, tuttavia, questo principio è applicato solo per le questioni di fondo. Nella maggior parte dei settori ambientali si osserva che, da una fase all'altra, le indagini si approfondiscono e le misure a tutela dell'ambiente si fanno più concrete.

Il Comune di Personico chiede che per i comparti per l'estrazione e la lavorazione a medio termine l'esame dell'impatto sull'ambiente debba essere svolto unicamente a livello di domanda di costruzione. Questa richiesta è evidentemente in contrasto con lo spirito dell'EIA.

7.2 Prescrizioni non vincolanti della scheda V8

Le schede di Piano direttore sono strutturate in provvedimenti (indirizzi, misure e compiti) a carattere vincolante e situazioni, problemi, sfide, documenti di riferimento a carattere indicativo (art. 16 cpv. 2 LST). L'allegato VI della scheda V8 contiene le prescrizioni

tecniche per l'allestimento della valutazione geologica, della valutazione ambientale, del programma di gestione dell'attività, del piano di gestione degli scarti e del progetto di sistemazione. Si tratta di informazioni non vincolanti che sono però descritte come contenuti minimi per ogni comparto.

Valutazione geologica

La valutazione geologica dovrebbe comprendere:

- la valutazione dell'idoneità, delle potenzialità e delle caratteristiche (qualità del materiale, localizzazione dei banchi e delle venature migliori, misure da considerare per la messa in sicurezza dei fronti);
- la stima quantitativa del materiale estraibile.

Valutazione ambientale

La valutazione ambientale dovrebbe comprendere:

- la definizione del perimetro di studio esteso oltre il comparto di pianificazione, in base alle potenziali e prevedibili ripercussioni dell'attività estrattiva e lavorativa sull'ambiente circostante;
- l'individuazione delle componenti naturali e paesaggistiche meritevoli di tutela, la valutazione degli impatti e la determinazione delle misure di protezione, mitigazione, ripristino e compensazione (area forestale, area agricola, biotopi, acque superficiali e sotterranee, paesaggi protetti);
- la valutazione degli impatti ambientali per i settori rumore, polveri, vibrazioni, siti inquinati e la determinazione delle misure per il rispetto dei valori limite stabiliti dalla legislazione;
- la valutazione del traffico indotto sulle vie di comunicazione esistenti e la verifica della loro capacità, con l'obiettivo di limitare i trasporti verso zone lavorative esterne al comparto;
- l'individuazione dei pericoli naturali e la determinazione delle misure per la prevenzione e la protezione.

Programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa

Il programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa dovrebbe comprendere:

- il rilievo della situazione esistente;
- indicazioni generali relative allo sviluppo del processo estrattivo nel tempo, alle diverse tappe di estrazione e alle percorrenze interne (piani, sezioni ed indicazioni quantitative);
- le modalità tecniche di estrazione e di lavorazione finalizzate ad un uso il più efficace possibile del materiale estratto e a minimizzare gli scarti;
- indicazioni tecniche e gestionali per limitare le immissioni foniche e atmosferiche;
- indicazioni per la graduale sistemazione e il deposito degli scarti che non possono essere riciclati;
- eventuali garanzie finanziarie da parte di proprietari e operatori per ottemperare alle prescrizioni della pianificazione delle utilizzazioni, ai compiti del programma di gestione e per assicurare la sistemazione finale;
- una stima quantitativa degli scarti e del limo di segagione, le modalità di deposito provvisorio e di smaltimento;
- in caso di piano di quartiere, l'impianto urbanistico per le zone di lavorazione.

Piano di gestione degli scarti

Il piano di gestione degli scarti dovrebbe prevedere una stima dei quantitativi presumibilmente prodotti, il deposito e il trattamento in aree comuni (frantoio ed altri tipi di infrastrutture) in vista dello smaltimento e del riciclaggio, e le possibilità di riutilizzo in funzione della coltivazione e della sistemazione graduale e definitiva del comparto.

Inoltre, dovrebbe prevedere delle misure per incrementare le possibilità di riciclaggio:

- degli scarti lapidei (lavorazione comune in spazi appositi per la produzione di inerti, collaborazioni e sinergie con ditte specializzate o altre attività che necessitano di questo tipo di materiale);
- degli scarti terrosi e humosi (aree di deposito provvisorie, concetto di riutilizzo nell'ambito della sistemazione graduale e finale);
- del limo prodotto dalla lavorazione (aree di stoccaggio, regolare manutenzione, revisione e sostituzione dei macchinari per ridurre le perdite, utilizzo di oli biodegradabili, utilizzo di lame che rilasciano poco cobalto, monitoraggio annuale della qualità chimica del limo, fattibilità di sinergie con centri di compostaggio qualificati per effettuare un processo di biorisanamento).

Progetto di sistemazione

Il progetto di sistemazione dovrebbe comprendere:

- un piano di sistemazione finalizzato a una valorizzazione paesaggistica, a una riqualifica, a un riutilizzo o a una conversione del comparto, comprese misure di risanamento, ripristino, compensazione e valorizzazione relative agli aspetti naturalistici, paesaggistici e ambientali;
- un programma di smaltimento del materiale depositato finalizzato a minimizzare il deposito nelle discariche e a massimizzare la valorizzazione e il riciclaggio, in particolare come inerti per l'edilizia e il genio civile.

Il Comune e il Patriziato di Onsernone chiedono che i requisiti fissati dalla scheda V8 sotto il profilo del diritto ambientale non possano in ogni caso disattendere il diritto federale di rango superiore.

8. NUOVI COMPARTI ESTRATTIVI

La scheda V8 dà la priorità al consolidamento pianificatorio dei comparti attivi, con la possibilità di ampliamento nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni. Dopo di che, se si rileverà necessario e opportuno, si potrà entrare nel merito di una discussione per l'apertura di nuovi comparti.

8.1 Misura per l'apertura di nuovi comparti estrattivi

Per l'apertura di nuovi comparti estrattivi, la scheda prevede la seguente misura di categoria *informazione preliminare*:

3.1.4 Nuovi comparti estrattivi (Ip)

L'apertura di nuovi comparti estrattivi è ammessa alle seguenti condizioni:

- in caso di chiusura di comparti estrattivi attivi stabiliti in questa scheda;
- previo consolidamento dapprima nella presente scheda ed in seguito nella pianificazione delle utilizzazioni;
- priorità a metodi estrattivi alternativi e meno impattanti di quelli tradizionali.

Nuovi comparti estrattivi sono esclusi all'interno:

- di aree protette (riserve naturali e forestali, zone di protezione della natura, zone di protezione del paesaggio, parchi naturali);
- di zone di protezione delle acque S1, S2 e S3;
- di spazi riservati ai corsi d'acqua permanenti.

Per il consolidamento di nuovi comparti estrattivi nella presente scheda devono essere:

- analizzati i potenziali conflitti funzionali, paesaggistici e ambientali, formulate possibili soluzioni, e illustrata la ponderazione degli interessi;
- analizzata la fattibilità tecnica - in particolare in merito alla qualità del materiale ed alla resa - la sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Il grado di consolidamento di nuovi comparti estrattivi dipende dal livello di approfondimento dei punti che precedono.

Il Patriziato di Iragna chiede che l'apertura di un nuovo comparto estrattivo non sia subordinato alla precedente chiusura di un comparto esistente. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ricorda che nel settore di protezione delle acque A_u sono autorizzati interventi alle condizioni definite dall'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). Il Comune e il Patriziato di Onsernone chiedono che i requisiti fissati dalla scheda V8 sotto il profilo del diritto ambientale non disattendano il diritto federale di rango superiore.

8.2 Procedura necessaria

Il Rapporto esplicativo e sulla consultazione¹¹ spiega che ciò significa che l'entrata in materia per l'apertura di nuovi comparti estrattivi potrà avvenire solo dopo il consolidamento di questa misura da informazione preliminare (Ip) a dato acquisito (Da), da eseguire secondo la procedura di adattamento del Piano direttore:

- allestimento di studi di base (in particolare per l'individuazione di comparti idonei);
- ricalibrazione della misura 3.1.4 (in particolare per quanto riguarda le condizioni e criteri di apertura);

¹¹ Cfr. Rapporto, punto 3.3, pag. 23.

- segnalazione dei comparti nella scheda e nella carta del Piano direttore;
- messa in consultazione pubblica della scheda e successiva adozione da parte del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio di Stato, la richiesta di eseguire delle analisi e un'indagine per l'individuazione di nuovi comparti è dunque prematura e va demandata al momento del consolidamento pianificatorio descritto.

8.3 Ampliamento di comparti attivi, riapertura di comparti dismessi, apertura di nuovi comparti estrattivi

La scheda pone chiaramente la priorità al consolidamento pianificatorio dei comparti attivi, con possibilità di un loro ampliamento nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni. Dopo di che, se necessario e opportuno, si potrà entrare nel merito di una discussione per l'apertura di nuovi comparti.

Nel rapporto esplicativo, il Consiglio di Stato precisa che i perimetri dei comparti estrattivi dovranno essere definiti con precisione nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni in base all'orizzonte temporale stabilito (lungo o medio termine). I Comuni hanno la possibilità di proporre l'ampliamento dei comparti estrattivi attuali se opportunamente giustificato dal profilo della necessità e se dimensionato adeguatamente rispetto ai condizionamenti territoriali, geologici e ambientali locali.

Concretamente, sono immaginabili le seguenti esigenze:

- ampliare il fronte estrattivo di un una singola cava o di un comparto (ad esempio, adattando il fronte estrattivo di una o più cave o di tutto il comparto per l'estrazione e la lavorazione a medio termine di Personico Centro 2);
- ampliare un comparto attivo attraverso la riattivazione di una cava dismessa adiacente (ad esempio, estendendo a sud il comparto a lungo termine di Iragna Mairano) o l'apertura di una nuova cava adiacente;
- definire un nuovo comparto estrattivo attraverso la riattivazione di una cava dismessa (ad esempio, definendo un comparto Vergeletto Partüs) o l'apertura di una nuova cava.

Nelle osservazioni sul ricorso del Patriziato di Iragna, il Consiglio di Stato precisa che il grado di consolidamento informazione preliminare della misura 3.1.4 implica che al momento, dal profilo pratico, non possono essere aperti nuovi comparti estrattivi, indipendentemente dalle condizioni poste dalla misura. Prima di aprire nuovi comparti estrattivi, con l'impegno di risorse umane e finanziarie da parte di Comuni e Cantone per gli studi di base e per le procedure pianificatorie, è necessario consolidare quelli esistenti tramite la pianificazione delle utilizzazioni, in assenza della quale il settore estrattivo è confrontato con una serie di importanti difficoltà. Per il Consiglio di Stato non appare logico entrare nel merito dell'apertura di nuovi comparti estrattivi prima che quelli esistenti siano dotati di un inquadramento giuridico-pianificatorio stabile e dimostrino di essere sostenibili a lungo termine ossequiando le regole ambientali e pianificatorie come tutti gli altri settori produttivi.

8.4 Subordinazione dell'apertura di nuovi comparti estrattivi alla precedente chiusura di un comparto esistente

Come già indicato, il Patriziato di Iragna contesta la condizione che l'apertura di un nuovo comparto estrattivo sia subordinato alla precedente chiusura di un comparto esistente. L'impossibilità di aprire nuovi comparti estrattivi senza prima chiudere quelli esistenti è

contrario allo spirito della scheda V8 di promuovere e valorizzare il settore, è indice di volerne impedire la crescita e rappresenta una disparità di trattamento rispetto ad altre attività industriali con impatti simili.

Nel rapporto esplicativo, il Consiglio di Stato osserva che le accuse o i rimproveri di disparità di trattamento con altre attività, di misura lesiva della libertà di commercio o sproporzionata non sono sostenibili. Nel sistema giuridico elvetico le libertà individuali, fra cui la libertà di commercio, sono soggette a delle restrizioni in nome dell'interesse pubblico, che nel caso in questione è la tutela del territorio. In buona sostanza tutte le attività umane – comprese quelle produttive – sono inquadrate in un sistema di regole pianificatorie per il bene di tutti, mentre la maggior parte dei comparti estrattivi esistenti opera nell'assenza di tali regole. Per quanto riguarda la non proporzionalità, tale accusa è infondata, poiché la scheda V8 ammette la possibilità di ampliamento dei fronti estrattivi esistenti, garantendo quindi la continuazione dell'attività.

Secondo il Consiglio di Stato, gli studi di base per l'eventuale futura pianificazione di nuovi comparti sono eseguiti dagli enti pianificanti (Cantone e Comuni) e giovano al settore stesso, poiché finalizzati ad individuare nuove aree estrattive tenendo conto dei condizionamenti territoriali e ambientali esistenti, da regolamentare e coordinare nell'ambito del Piano direttore e della pianificazione delle utilizzazioni.

Pianificazione e coordinazione di attività d'incidenza territoriale e ponderazione degli interessi

L'art. 2 delle disposizioni introduttive dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) spiega i compiti delle autorità nella pianificazione e nella coordinazione di attività d'incidenza territoriale.

Art. 2 Pianificazione e coordinazione di attività d'incidenza territoriale

¹Quando si tratta di pianificare le attività d'incidenza territoriale, le autorità, in vista dello sviluppo territoriale auspicato, esaminano in particolare:

- a. quanto territorio è necessario per l'attività;
- b. quali alternative e varianti entrano in considerazione;
- c. se l'attività è compatibile con gli scopi e i principi della pianificazione del territorio;
- d. quali possibilità sono date di utilizzare il suolo in modo misurato e riguardoso dell'ambiente nonché di migliorare l'assetto dell'insediamento;
- e. se l'attività è compatibile con piani e prescrizioni vigenti di Confederazione, Cantoni, regioni e Comuni in merito all'utilizzazione del suolo, in particolare con i piani direttori e di utilizzazione.

²Le autorità accertano le ripercussioni delle loro attività d'incidenza territoriale e provvedono tempestivamente all'informazione reciproca.

³Esse coordinano le attività d'incidenza territoriale che si escludono, si intralciano, si condizionano o si completano a vicenda.

L'art. 3 OPT spiega invece i compiti delle autorità nella ponderazione degli interessi.

Art. 3 Ponderazione degli interessi

¹Se dispongono di margini d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto:

- a. verificano gli interessi in causa;
- b. valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili;
- c. tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla base della loro valutazione.

²Nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.

Considerazioni della Commissione

La pianificazione e la coordinazione dell'attività di estrazione e lavorazione della pietra è un compito molto impegnativo, sia per l'autorità cantonale, sia per le autorità comunali. La misura 3.1.4 costituisce un po' il cuore della scheda V8.

A questo proposito, si osserva quanto segue.

a) Impostazione e interpretazione della misura

L'impostazione e soprattutto l'interpretazione che il Consiglio di Stato ha dato alla misura è molto ambigua, in particolare perché:

- non definisce, neanche in modo molto approssimativo, il fabbisogno di pietra naturale da estrarre dalle cave del Cantone in termini di volume e di qualità a medio e lungo termine;
- indicando che l'apertura di nuovi comparti estrattivi sarebbe ammessa in caso di chiusura di comparti estrattivi stabiliti dalla scheda, propende in pratica per il mantenimento dello statu quo, anche se il settore è in piena trasformazione (netta diminuzione delle aziende e degli addetti, ingenti investimenti in nuove tecniche di estrazione e lavorazione);
- attribuendole il grado di consolidamento *informazione preliminare*, pretende che, al momento, la misura impedisca l'apertura di qualsiasi nuovo comparto estrattivo, indipendentemente dalle condizioni poste.

b) Qualità del materiale e stabilità dei fronti

Per il consolidamento di nuovi comparti estrattivi nella scheda V8, deve essere analizzata la fattibilità tecnica, in particolare in merito alla qualità del materiale e alla resa. In realtà, come si rileva dagli studi di base, il discorso tecnico è molto complesso e tocca le caratteristiche geologiche, geologico-strutturali e geomeccaniche della roccia, come pure le proprietà tecniche del materiale:

- le caratteristiche geologiche e geomeccaniche sono la giacitura (suborizzontale, subverticale, inclinata, massiva), la struttura e la tessitura della roccia (omogenea, isotropa, anisotropa), le caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso, l'orientazione dei banchi, le caratteristiche strutturali dell'ammasso (stratiforme, fratturato, caratteristiche dello stato di fratturazione), l'orientazione dei piani di discontinuità, le caratteristiche delle eventuali rocce sterili di contatto, le dimensioni dei blocchi ottenibili, il volume globale del giacimento di roccia utile, il volume totale della pietra ornamentale estraibile.

- la qualità del materiale è misurabile in laboratorio attraverso una serie di analisi che sovente sono pubblicate anche sui siti degli operatori o rivenditori¹²;
- lo scarto è una caratteristica direttamente correlata alla qualità, che generalmente può variare dal 55 al 70% e che ha una notevole influenza sulla gestione della cava;
- l'unicità del materiale può avere una notevole influenza sul prezzo, perché può mettere al riparo dalla concorrenza estera (Verbano Cusio Ossola, Spagna, Brasile, Cina, India, ...) e aprire il mercato internazionale;
- la stabilità dei fronti ha un'influenza diretta sui volumi estraibili, sulla tecnica di estrazione, le misure di sicurezza da adottare;
- i metodi estrattivi alternativi.

Concretamente, un Comune nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni potrebbe trovarsi di fronte alla scelta di:

- ampliare il fronte estrattivo di una cava che offre una pietra comune, non esclusiva, di bassa o discreta qualità (60-70% di scarto), che presenta problemi di stabilità dei fronti causati principalmente dall'attività d'estrazione stessa e che si trova vicino a un abitato, oppure:
- aprire una nuova cava (o riaprire una cava dismessa) più lontano dall'abitato che presenta una pietra di migliore qualità.

Oggi la misura 3.1.4, così come descritta e interpretata dal Consiglio di Stato, non permetterebbe una ponderazione degli interessi e obbligherebbe il Comune ad approfondire solo la prima possibilità.

Per entrare nel merito della seconda possibilità, il Comune dovrebbe dapprima consolidare i comparti esistenti nel proprio piano regolatore (approssimativamente 5 anni), poi attendere che il Cantone allestisca nuovi studi di base, ricalibri la misura, faccia la consultazione e adotti una modifica della scheda V8 che consolidi la misura 3.1.4 come dato acquisito (almeno altri 5 anni). Verosimilmente, il Comune non potrà entrare nel merito di una ponderazione degli interessi tra le due possibilità prima del 2027.

c) Priorità a metodi estrattivi alternativi

Al fine di minimizzare l'impatto sul territorio dell'attività di estrazione sarà fondamentale che gli operatori si possano dotare di tecniche di ultima generazione sia per quanto attiene l'estrazione che per la lavorazione dei blocchi nei comparti, ma anche nei laboratori. Metodi estrattivi innovativi e alternativi che possano essere sostenibili dal punto di vista finanziario e meno impattanti sull'ambiente e sul territorio.

d) Criteri d'esclusione

Aree protette (riserve naturali e forestali, zone di protezione della natura, zone di protezione del paesaggio, parchi naturali)

Riserva forestale Vergeletto

Progetto di Parco nazionale del Locarnese

Zone di protezione delle acque

Spazi riservati ai corsi d'acqua

¹² Ad esempio: resistenza all'abrasione, resistenza allo scivolamento, assorbimento d'acqua per capillarità, assorbimento d'acqua a pressione atmosferica, massa volumica e porosità, resistenza a flessione a carico concentrato, analisi petrografica, resistenza chimica, resistenza allo shock termico per degrado della flessione, resistenza al gelo per degrado della flessione, resistenza al gelo in presenza di sali antigelo, eccetera.

e) Consolidamento di nuovi comparti estrattivi

Pianificazione e coordinazione dell'estrazione e della lavorazione della pietra e ponderazione degli interessi
Sostenibilità economica ambientale e sociale

f) Conclusioni

La Commissione ritiene che il punto 3.1.4 relativo ai nuovi comparti estrattivi così come proposto nella Scheda V8 può risultare un poco restrittivo e non tiene in considerazione le specificità dei singoli casi. Pertanto si ritiene opportuno, senza voler stravolgere l'impianto pianificatorio proposto di proporre l'aggiunta seguente:

3.1.4 Nuovi comparti estrattivi (lp)

L'apertura di nuovi comparti estrattivi è ammessa **di regola** alle seguenti condizioni:

- in caso di chiusura di comparti estrattivi attivi stabiliti in questa scheda;
- previo consolidamento dapprima nella presente scheda ed in seguito nella pianificazione delle utilizzazioni;
- priorità a metodi estrattivi alternativi e meno impattanti di quelli tradizionali.

Nuovi comparti estrattivi sono esclusi all'interno:

- di aree protette (riserve naturali e forestali, zone di protezione della natura, zone di protezione del paesaggio, parchi naturali);
- di zone di protezione delle acque S1, S2 e S3;
- di spazi riservati ai corsi d'acqua permanenti.

Per il consolidamento di nuovi comparti estrattivi nella presente scheda devono essere:

- analizzati i potenziali conflitti funzionali, paesaggistici e ambientali, formulate possibili soluzioni, e illustrata la ponderazione degli interessi;
- analizzata la fattibilità tecnica - in particolare in merito alla qualità del materiale ed alla resa - la sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Il grado di consolidamento di nuovi comparti estrattivi dipende dal livello di approfondimento dei punti che precedono.

La pianificazione e la coordinazione per l'apertura di nuovi comparti estrattivi e la ponderazione degli interessi deve avvenire conformemente alla legislazione federale, segnatamente agli art. 1-3 LPT e 2 e 3 OPT.

9. RICORSO DEL COMUNE DI PERSONICO

9.1 Situazione

Sul territorio del Comune di Personico, la scheda V8 comprende tre comparti per l'estrazione e la lavorazione: uno a lungo termine e due a medio termine (misura 3.1.1, allegati II e III). Inoltre, la scheda comprende anche due comparti dismessi (allegato V).

Tabella 7 - Comparti per l'estrazione e la lavorazione nel Comune di Personico

Personico, denominazione	Destinazione	Grado di consolidamento	Stato	Pianificazione delle utilizzazioni (PR)
Ovest Comparto a lungo termine	Cava di nicchia	Dato acquisito	1 cava attiva	Zona d'estrazione - Cava (PR 1988)
Centro 1 Comparto a medio termine	Estrazione e lavorazione progressiva e dismissione e sistemazione finale	Dato acquisito	1 cava attiva	Zona d'estrazione - Cava (PR 1988)
Centro 2 Comparto a medio termine	Estrazione e lavorazione progressiva e dismissione e sistemazione finale	Dato acquisito	Più cave aggregate attive	Zona d'estrazione - Cava (PR 1988)
Nord Comparto dismesso	Bosco		1 cava quasi completamente rimboscata	Da adeguare
Est Comparto dismesso	Discarica		1 cava	Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire

Stato della tecnica

Le tecniche di estrazione per i comparti di Personico sono equiparabili alle tecniche utilizzate nella maggior parte dei comparti estrattivi presenti in Ticino. Il brillamento viene utilizzato sul fronte della cava ed esclusivamente per l'asportazione dei blocchi. Successivamente sono utilizzate le più moderne tecniche di taglio. Anche per la produzione dei vari manufatti si è passati da un'attività prevalentemente artigianale a una lavorazione più automatizzata.

Mercato

La pietra naturale estratta a Personico trova innumerevoli applicazioni sia nell'edilizia rurale (strutture murarie, pavimentazioni, piode di camminamento) sia in quella urbana (cordoli, isole spartitraffico, scale, rivestimenti interni ed esterni, fontane); il prodotto contribuisce altresì alla realizzazione di importanti interventi di pavimentazione stradale, di opere di sostegno, oltre agli elementi di arredo (pavimenti, tavoli, panche, piani cucina) e di soprastruttura (davanzali, soglie, scale, camini) venduti in Ticino, in tutta la Svizzera ed esportati all'estero (Italia, Germania, Belgio, ma anche Stati Uniti, Hong Kong e Shanghai).

Tabella 8 – Cave, pietra, sistema d'estrazione e lavorazione dei comparti attivi del Comune di Personico

Comparto	Pietra	Cava	Sistema d'estrazione	Sistema di lavorazione
Personico Ovest	Bodio nero	Ongaro & Co SA, Cresciano		Laboratorio a Cresciano
Personico Centro 1				
Personico Centro 2	Personico	Forni SA, Personico		
		Adriano Bignasca SA, Lodrino		Laboratorio a Lodrino
		Riedil Salg, Prosito		Laboratorio a Prosito

9.2 Oggetto del ricorso

Il Comune di Personico chiede di completare le misure della scheda V8 con dei riferimenti allo strumento del *piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire* e ai progetti in discussione per i comparti Personico Centro 1 e 2. Inoltre, chiede di adattare l'allegato I in merito all'esame d'impatto ambientale.

a) Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire

Il Comune chiede di indicare esplicitamente anche il *piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire* (art. 53 LST) come strumento di pianificazione (aggiunta della parte sottolineata):

3.2 Pianificazione delle utilizzazioni

3.2.1 Comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo e medio termine

Per la continuazione dell'attività estrattiva e lavorativa dei comparti attivi deve sussistere una pianificazione delle utilizzazioni (PR o PUC) che contempli le prescrizioni che seguono.

La pianificazione delle utilizzazioni dei singoli comparti può essere allestita tramite un piano particolareggiato ai sensi dell'art. 53 LST.

La pianificazione dei singoli comparti tramite questo strumento permetterebbe di contenere i costi e di velocizzare la procedura.

b) Progetto Ambra 2, bacino di demodulazione AET, deponia per il materiale di risulta del secondo tubo della galleria del San Gottardo

Il Comune chiede di sospendere la pianificazione dei comparti Centro 1 e 2 in considerazione dei progetti in discussione di valenza superiore che potrebbero interessarli (aggiunta della parte sottolineata):

3.2 Pianificazione delle utilizzazioni

3.2.1 Comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo e medio termine

(...)

Per i comparti di Personico Centro 1 e 2 la pianificazione delle utilizzazioni è sospesa fintanto che non verranno formalmente definiti e cresciuti in giudicato i progetti di realizzazione in loco di un bacino di demodulazione da parte di AET, nell'ambito del progetto Ambra 2 e/o di una deponia di materiale di risulta proveniente dai lavori di realizzazione del secondo tubo della galleria del San Gottardo.

La realizzazione di questi progetti avrebbe un'influenza sull'attività delle cave, che potrebbe addirittura risultare compromessa.

c) Esame dell'impatto sull'ambientale (EIA)

Il Comune chiede di precisare che per i comparti per l'estrazione e la lavorazione a medio termine l'esame dell'impatto sull'ambiente deve essere svolto unicamente a livello di domanda di costruzione (aggiunta della parte sottolineata):

Allegato I Definizioni

Esame d'impatto ambientale (EIA) – Funzione/concetto

(...)

Per i comparti utili per l'estrazione e la lavorazione a medio termine l'esame d'impatto ambientale deve essere svolto unicamente a livello di domanda di costruzione.

Anche questa modifica permetterebbe di contenere i costi.

9.3 Osservazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato propone di:

a) Respingere la richiesta di indicare esplicitamente nelle misure il piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire

Il piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire è una declinazione del piano regolatore (cfr. allegato VII, Diagramma indicativo delle procedure pianificatorie ed edilizie). Il Rapporto sulla consultazione ed esplicativo¹³ precisa che questo strumento è particolarmente indicato nei casi in cui si voglia eseguire il programma di gestione nella fase pianificatoria (cfr. capitolo 2.5).

b) Accogliere parzialmente la richiesta di coordinare la pianificazione dei comparti Personico Centro con la pianificazione cantonale relativa ai deflussi discontinui

Il Consiglio di Stato propone di indicare nelle misure che per i comparti di Personico Centro 1 e 2 la pianificazione delle utilizzazioni va coordinata con la pianificazione cantonale relativa ai deflussi discontinui secondo la Legge sulla protezione delle acque. L'ipotesi di un bacino di demodulazione su queste cave è emersa nel 2011 nell'ambito dello *Studio sugli effetti delle variazioni di portata indotti dalla regimazione idroelettrica lungo il fiume Ticino* come una delle possibili soluzioni per risolvere il problema dei deflussi discontinui rilasciati dalla centrale della Nuova Biaschina. Quest'ipotesi è confermata dal rapporto sulla pianificazione strategica cantonale per il risanamento dei deflussi discontinui, allestito nel 2014 dall'Ufficio dei corsi d'acqua in ottemperanza alle nuove disposizioni della Legge sulla protezione delle acque (LPAC) entrate in vigore nel 2011.

Il tema del bacino di demodulazione è affrontato anche dagli studi di base della scheda V8. Un bacino sulle cave di Personico non sarebbe incompatibile con la continuazione dell'attività estrattiva, al contrario, potrebbe portare benefici per tutti gli attori coinvolti. In particolare il ricorso ad un'estrazione parzialmente in sotterraneo permetterebbe di continuare la coltivazione della pietra su un orizzonte temporale più lungo e di raggiungere un volume di laminazione che risolverebbe in maniera progressiva il problema dei deflussi.

¹³ Rapporto, punto 2.5, pag. 11.

Per quanto concerne invece il progetto generale di secondo tubo autostradale al San Gottardo, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha deciso di seguire il suggerimento del Consiglio di Stato di scartare l'ipotesi di deposito nelle cave di Personico.

c) Respingere la richiesta di limitare a livello di domanda di costruzione l'EIA per i comparti per l'estrazione e la lavorazione a medio termine

L'esame dell'impatto sull'ambiente è regolato dall'ordinanza federale (OEIA) e dal regolamento cantonale di applicazione (ROEIA). Secondo la cifra 80.3 dell'Allegato OEIA, estrazioni superiori a 300'000 m³ sono soggette all'EIA. La procedura decisiva è demandata al diritto cantonale. L'Allegato I della scheda V8 illustra l'approccio in due fasi, specificando che il grado di approfondimento del rapporto dell'impatto sull'ambiente (RIA), sulla base del quale va allestito l'EIA, è più generico a livello pianificatorio (si limita agli aspetti ambientali determinanti per la delimitazione dell'area estrattiva) e più dettagliato a livello di domanda di costruzione.

In merito ai costi della pianificazione, il Consiglio di Stato rammenta che tali oneri non derivano dalla scheda V8 bensì dall'obbligo di pianificare sancito dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Grazie alle indicazioni molto precise sui contenuti della pianificazione delle utilizzazioni, la scheda V8 facilita e alleggerisce il compito dei Comuni e dei pianificatori. La scheda non prevede inoltre nessun obbligo di ribaltare i costi della pianificazione ai proprietari delle cave, in particolare ai patriziati.

9.4 Considerazioni della Commissione

a) Piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire

Come indicato al punto 4.4, la Commissione ritiene che il *piano particolareggiato quale domanda di costruzione* sia oggi lo strumento che meglio permetta di contenere tempi e costi della pianificazione d'utilizzazione delle cave. Per questo motivo è opportuno riprendere esplicitamente nella misura 3.2.1 il passaggio del rapporto sulla consultazione che spiega che *«la pianificazione delle utilizzazioni può avere la forma di un PR comunale o intercomunale, di un PUC, di un PP semplice, di un PP quale autorizzazione a costruire (particolarmente indicato nei casi in cui si voglia eseguire il programma di gestione nella fase pianificatoria)»*.

b) Pianificazione cantonale relativa ai deflussi discontinui

Il 22 novembre 2016 il Gran Consiglio ha rinviato al Consiglio di Stato il messaggio 6526 del 6 settembre 2011 concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale per gli impianti idroelettrici AET in Val d'Ambra perché la giustificazione del progetto non era più adeguata alla situazione del mercato e anche perché il progetto non prevedeva la demodulazione delle acque, cioè l'eliminazione dei flussi discontinui artificiali, e non considera gli studi effettuati negli ultimi anni sul fiume Ticino.

Nel rapporto del 27 ottobre 2016 la Commissione, da un lato, riconosceva la valenza tecnica ed energetica del Progetto Ambra 2, dall'altro, era però cosciente che sia le condizioni quadro che la strategia aziendale di AET non erano più in linea con il PUC presentato nel messaggio. La Commissione precisava anche che il rinvio del messaggio non doveva essere interpretato come una bocciatura, ma come un responsabile e coerente invito al Consiglio di Stato a ripresentare un Piano di utilizzazione cantonale per gli impianti idroelettrici AET in Val d'Ambra a tempo debito. Ovvero, qualora le condizioni quadro lo permetteranno.

Il tema dei deflussi discontinui resta comunque aperto. Come indicato dal Consiglio di Stato, l'ipotesi di un bacino di demodulazione sui comparti Personico Centro è sempre

attuale come una delle soluzioni per risolvere il problema dei deflussi discontinui rilasciati dalla centrale della Nuova Biaschina.

Nell'ambito dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», che mira a sostenere i Cantoni nell'attuazione delle nuove disposizioni della Legge e dell'Ordinanza sulla protezione delle acque, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha appena pubblicato il modulo «Deflussi discontinui – Misure» dedicato all'elaborazione e alla valutazione delle misure nell'ambito dei deflussi discontinui. Esso illustra le principali disposizioni e condizioni quadro che regolano la scelta delle misure e le modalità di valutazione delle stesse, i requisiti per il controllo dei risultati e il metodo da applicare per controllare l'efficacia delle misure applicate.

L'ipotesi di deposito nelle cave di Personico del materiale che risulterà dallo scavo del secondo tubo autostradale al San Gottardo è invece stata scartata.

c) Esame dell'impatto sull'ambientale (EIA)

Le cave di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d'estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300'000 m³ sono sottoposte all'esame dell'impatto sull'ambiente. La procedura è determinata dal diritto cantonale.

Come indicato al punto 7.3, l'EIA non è una procedura a se stante, ma è integrato in procedure esistenti in materia di protezione dell'ambiente. L'EIA è un processo che accompagna i progetti al fine di ottimalizzarli: a livello pianificatorio si tratta di una valutazione ambientale che determina le scelte pianificatorie, mentre a livello di domanda di costruzione è più circoscritto e specifico all'attività di estrazione e lavorazione.

d) Coordinamento delle procedure per progetti che prevedono più impianti sottoposti a EIA

Nel caso di progetti che prevedono più impianti sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente, il Manuale EIA raccomanda di coordinare le varie procedure sia a livello di scadenze che di contenuti. In particolare, occorre coordinare i vari rapporti (ossia gli effetti degli impianti devono essere determinati e valutati anche globalmente e secondo la loro azione congiunta) e presentare risultati coerenti.

e) Costi della pianificazione

La maggiore preoccupazione dei Comuni, dei patriziati e degli operatori risultano essere gli importanti oneri di pianificazione. È nell'interesse di tutti gli attori coinvolti di limitare i costi derivanti dalle procedure pianificatorie e laddove possibile di procedere con una pianificazione intercomunale o per comparti al fine di ridurre le spese.

9.5 Proposta di decisione del ricorso

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di:

- a) Accogliere la richiesta di indicare esplicitamente nelle misure il piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire. La misura 3.2.1 Pianificazione delle utilizzazioni, Comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo e medio termine, è modificata come indicato al capitolo 14.
- b) Accogliere la richiesta di coordinare la pianificazione dei comparti Personico Centro 1 e 2 con la pianificazione cantonale relativa ai deflussi discontinui. La misura 3.2.1 è modificata come indicato al capitolo 14.
- c) Respingere la richiesta di limitare a livello di domanda di costruzione l'EIA per i comparti per l'estrazione e la lavorazione a medio termine.

10. RICORSO DEL COMUNE DI ONSERNONE

10.1 Situazione

Il Patriziato generale di Onsernone è proprietario di quattro cave ubicate in Valle di Vergeletto. La prima cava (cava n. 1) è ubicata in zona Partüs, a circa 4,5 km dal paese di Vergeletto sulla sinistra idrografica del Ribo, il torrente che attraversa la valle. Le altre tre (cave n. 2-4) sono invece situate in zona Bosco del Piano dei Vitelli, a circa 6 km dal paese di Vergeletto. Le cave n. 1 e 4 sono attualmente affittate al medesimo cavista; le cave n. 2 e 3 sono invece affittate a due altri operatori. Il comparto Vergeletto della scheda V8 comprende solo le cave n. 2-4 per l'estrazione e la lavorazione a lungo termine (misura 3.1.1, allegato II); la cava n. 1 non è segnalata nemmeno nelle cave dismesse (allegato V).

Tabella 9 - Comparto per l'estrazione e la lavorazione nel Comune di Onsernone

Onsernone, denominazione	Destinazione	Grado di consolidamento	Stato	Pianificazione delle utilizzazioni (PR)
Vergeletto Comparto a lungo termine	Estrazione e lavorazione	Dato acquisito	Più cave aggregate attive	Nessuna pianificazione

Stato della tecnica

Le tecniche di estrazione per i comparti citati sono equiparabili alle tecniche utilizzate nella maggior parte dei comparti estrattivi presenti in Ticino. Il brillamento viene utilizzato sul fronte della cava ed esclusivamente per l'asportazione dei blocchi. Successivamente sono utilizzate le più moderne tecniche di taglio e i blocchi trasportati nei laboratori di Cavigliano per la loro lavorazione.

Mercato

Il granito Onsernone per poter essere competitivo a livello di prezzo e avere mercato, considerando le difficoltà logistiche, è commercializzato in Svizzera e in particolare all'estero. Il target di riferimento è orientato al settore del lusso o comunque una clientela che ricerca un prodotto unico nel suo genere e di alta gamma. È considerato alquanto pregiato. Il granito della Valle Onsernone è stato scelto da Coop quale rivestimento a pavimento per tutti i nuovi centri commerciali e le nuove stazioni di servizio della Svizzera. Il prodotto viene esportato in Asia, Stati Uniti e Russia.

Tabella 10 – Cave, pietra, sistema d'estrazione e lavorazione dei comparti attivi del Comune di Onsernone

Comparto	Pietra	Cava	Sistema d'estrazione	Sistema di lavorazione
Vergeletto (Bosco del Piano dei Vitelli)	Onsernone	Cava n. 2		
Vergeletto (Bosco del Piano dei Vitelli)	Onsernone	Cava n. 3		
Vergeletto (Bosco del Piano dei Vitelli)	Onsernone	Cava n. 4		

10.2 Oggetto del ricorso

Il Comune di Onsernone chiede di includere anche un'altra cava nel comparto di Vergeletto, di tutelare le situazioni acquisite, di limitare l'obbligo di pianificare dei Comuni all'accesso stradale al comparto e di attenersi alle prescrizioni ambientali federali.

a) Cava inattiva in zona Partüs

Il Comune chiede di includere la cava n. 1 in zona Partüs nel comparto di estrazione e lavorazione a lungo termine di Vergeletto. La cava n.1 è situata a ca. 1 km dalle cave 2-4. La cava è inattiva ma l'affittuario paga il canone d'affitto al Patriziato generale di Onsernone.

b) Tutela delle situazioni acquisite

Il Comune chiede di precisare la scheda nel senso che non sono assoggettate all'obbligo della domanda di costruzione, rispettivamente della licenza edilizia le attività che beneficiano della tutela accresciuta delle situazioni acquisite secondo il diritto federale (art. 24c e 37a LPT).

Nel comparto di Vergeletto l'estrazione della pietra viene esercitata fin dalla metà del secolo scorso, le attività e i mezzi di produzione impiegati sono dunque per principio posti al beneficio della tutela accresciuta delle situazioni acquisite stabilita dal diritto federale e non necessitano di essere ulteriormente autorizzati.

In caso contrario sussiste il rischio che inutili procedure edilizie vengano avviate durante la fase di elaborazione dei piani regolatori comunali. Sovrapposti regimi giuridici (federale, cantonale e comunale) alimenterebbero un'incertezza giuridica che nel breve-medio termine comprometterebbe l'attività di estrazione, soprattutto nella Valle Vergeletto, dove viene estratta una pietra rara e di nicchia. L'incertezza giuridica scoraggerebbe gli operatori nel promuovere investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture. A fronte di un aumento dei costi di produzione, molti di loro potrebbero rinunciare all'attività di estrazione e dismettere la cava.

c) Opere di urbanizzazione

Il Comune chiede che l'obbligo di pianificare sotto il profilo degli accessi sia limitato alla pianificazione dell'accesso stradale al comparto.

La scheda V8 ordina i contenuti minimi dei nuovi piani regolatori comunali, che dovranno in particolare disciplinare le opere di urbanizzazione generale relative all'accessibilità, all'approvvigionamento idrico ed energetico e allo smaltimento per il comparto pianificato. La pianificazione dell'assetto viario all'interno del comparto deve essere demandata alla proprietà, rispettivamente agli operatori, in quanto la formazione di strade e percorsi all'interno del perimetro del comparto è strettamente connessa con le necessità legate all'attività di estrazione.

d) Prescrizioni ambientali

Il Comune chiede che i requisiti fissati dalla scheda V8 sotto il profilo del diritto ambientale non possano in ogni caso disattendere il diritto federale di rango superiore. La limitazione delle immissioni e delle emissioni alla fonte è disciplinata in maniera esaustiva dal diritto federale.

10.3 Osservazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato propone di:

a) Respingere la richiesta di includere la cava in zona Partüs nel comparto Vergeletto

Il Consiglio di Stato osserva che la visualizzazione dei comparti estrattivi nella scheda riveste una funzione puramente informativa. La loro delimitazione definitiva va stabilita nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni; solo in questa sede infatti è possibile determinare con precisione l'estensione delle zone estrattive e lavorative sulla base di fattori geologici, ambientali, territoriali e gestionali. Il Piano direttore non è la scala adatta per fare ciò.

Secondo gli studi di base, la cava n. 1 in località Partüs appare abbandonata da molto tempo e non beneficia più della garanzia delle situazioni acquisite. Entrare nel merito di una modifica del comparto estrattivo di Vergeletto senza studi di base aggiornati rappresenterebbe, oltre che un errore pianificatorio, anche una disparità di trattamento rispetto agli altri comparti e agli altri Comuni.

b) Respingere la richiesta di non assoggettare all'obbligo della domanda di costruzione le cave che beneficiano della tutela delle situazioni acquisite

Il Consiglio di Stato indica che, secondo l'art. 24c cpv. 1 LPT, edifici e impianti fuori zona edificabile non conformi alla destinazione di zona sono di principio protetti nella loro situazione di fatto prima che i fondi in questione diventassero parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Ciò corrisponde all'entrata in vigore della vecchia Legge federale sull'inquinamento delle acque, il 1° luglio 1972. La tutela della situazione acquisita si riferisce alla situazione esistente a quel tempo. Dopo più di 40 anni, i fronti estrattivi, i macchinari, le piste di cantiere, i depositi e le zone di lavorazione sono cambiati, dunque le cave in attività sfuggono alla protezione della situazione acquisita. A ciò si aggiunge il fatto che gli impianti dell'art. 24c LPT possono essere moderatamente ampliati con l'autorizzazione dell'autorità competente solo se sono stati eretti legalmente prima che diventassero parte dell'area fuori zona edificabile. In pratica è da dimostrare che le cave siano state erette legalmente quando sono nate e che le successive modifiche siano state autorizzate.

Cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo commerciale divenuti non conformi alla destinazione di zona (art. 37a LPT) possono essere autorizzati se eretti legalmente, se non insorgono nuove implicazioni rilevanti sul territorio e ambiente e si applicano comunque alla situazione al momento dell'entrata in vigore della LPT, il 1° gennaio 1980.

In definitiva, non è possibile applicare il principio della situazione acquisita in maniera generale, senza entrare nel merito della storia, dell'evoluzione e della situazione di ogni singolo comparto estrattivo. Per questo motivo, nel *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo* si propone un approccio dettato dal buon senso e dalla logica che prevede dapprima l'allestimento della pianificazione delle utilizzazioni, in modo da integrare e consolidare le attività esistenti, e in seguito la presentazione delle domande di costruzione per la loro continuazione conforme alla pianificazione. La giurisprudenza ha già decretato la necessità di sottoporre l'attività estrattiva ad autorizzazione edilizia¹⁴.

¹⁴ Cfr. Sentenza TRAM 52.2013.539 del 15 gennaio 2014.

c) Respingere la richiesta di limitare l'obbligo di pianificare gli accessi all'accesso stradale al comparto

Il Consiglio di Stato ritiene che non sia necessario precisare la scheda. La misura 3.2.1.A parla espressamente di opere di urbanizzazione generale relative all'accessibilità.

3.2 Pianificazione delle utilizzazioni

3.2.1 Comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo e medio termine

A. Piani e Regolamento edilizio

(...) Di principio i contenuti minimi per ogni comparto sono i seguenti.

(...)

– opere di urbanizzazione generale relative all'accessibilità, all'approvvigionamento idrico ed energetico e allo smaltimento per il comparto pianificato;

(...)

Secondo la Legge sui contributi di miglioria (LCM), con questo termine, comunemente utilizzato in ambito pianificatorio, s'intende «[...] *l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali di urbanizzazione, segnatamente [...] a strade e accessi [...].*». Per contro, l'urbanizzazione particolare «[...] *comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione*».

Di conseguenza, per i comparti estrattivi sono da pianificare come minimo gli accessi stradali principali che permettono il collegamento col resto del territorio, mentre per le singole cave che compongono i comparti, saranno i rispettivi operatori a realizzare le strade e le piste di cantiere.

d) Considerare irricevibile la richiesta sulle prescrizioni ambientali

Il Consiglio di Stato osserva che su questo punto il ricorso è generico e non sufficientemente motivato. In qualsiasi caso, la scheda V8 non stabilisce prescrizioni ambientali, bensì indica quei temi o quelle misure di rilevanza ambientale che vanno trattati nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni tramite la valutazione ambientale.

10.4 Considerazioni della Commissione

a) Cava inattiva in zona Partüs

Come indicato al punto 4.1, la pianificazione direttrice per le cave è durata otto anni e gli studi di base hanno indagato a due riprese la situazione geologica e le ripercussioni ambientali dei comparti estrattivi. Il Consiglio di Stato:

- da una parte, a livello generale, sottolinea più volte che la scheda V8 contiene delle indicazioni molto dettagliate sulle modalità d'elaborazione dei piani regolatori;
- dall'altra, alle richieste del Comune e del Patriziato di Onsernone e del Patriziato di Iragna di includere due cave nei rispettivi comparti per l'estrazione e la lavorazione, risponde che la visualizzazione dei comparti estrattivi nella scheda riveste una funzione puramente informativa.

La cava n. 1 in zona Partüs è inattiva da decenni, è quasi completamente rimboscata, ma il Patriziato di Onsernone percepisce ancora un affitto.

Nell'audizione del 12 gennaio 2017 l'affittuario – che affitta e gestisce anche la cava n. 4 – ha spiegato che le caratteristiche geologiche e il tipo d'estrazione praticato oggi nel comparto Vergeletto (cave n. 2-4) dovrebbero soddisfare la domanda del mercato per parecchi decenni, senza uscire dal perimetro già delimitato e utilizzato. Un eventuale

interesse alla riattivazione della cava n. 1 in zona Partüs non potrebbe essere dettato solo dall'esaurimento delle cave n. 2-4 ma anche dalla richiesta del mercato di una pietra dalle caratteristiche diverse.

La Commissione ritiene che al momento non abbia alcun senso inserire la cava Partüs nel comparto Vergeletto della scheda V8 per i seguenti motivi:

- l'inserimento causerebbe dei costi e dei tempi di pianificazione (valutazione geologica, valutazione ambientale, domanda di dissodamento, ...) oggettivamente sproporzionati rispetto all'effettivo interesse oggi immaginabile;
- la qualità del materiale della cava di Partüs è comunque inferiore a quella delle cave di in zona Bosco del Piano dei Vitelli;
- se del caso, la cava n. 1 potrà essere trattata come un nuovo comparto estrattivo.

La cava n.1 può comunque essere inserita nei comparti dismessi (scheda V8, allegato V) con la denominazione Vergeletto/Partüs e l'indicazione che si tratta di una cava quasi completamente rimboscata senza particolari necessità di sistemazione. Gli allegati della scheda hanno un carattere informativo e non sono vincolanti (art. 16 RLST).

b) Tutela delle situazioni acquisite

Come indicato dal Consiglio di Stato, non è possibile applicare il principio della situazione acquisita in maniera generale. L'approccio adottato con la scheda V8 prevede dapprima l'allestimento della pianificazione delle utilizzazioni, in modo da integrare e consolidare le attività esistenti, e in seguito la presentazione delle domande di costruzione, per la loro continuazione conforme alla pianificazione.

La Commissione condivide le osservazioni del Consiglio di Stato. Tuttavia, come già indicato al punto 4.4, è convinta che – a meno che un cavista non abbia già deciso di cessare l'attività nei prossimi 3-5 anni – il piano particolareggiato quale domanda di costruzione sia lo strumento che meglio permette di contenere i tempi e i costi. I vantaggi per tutti gli attori (Cantone, Comuni, patriziati e cavisti) rispetto a una procedura edilizia separata sono evidenti.

c) Opere di urbanizzazione

La misura contestata si riferisce chiaramente alle opere di urbanizzazione generale, vale a dire l'accessibilità, l'approvvigionamento idrico ed energetico e lo smaltimento del comparto e non necessita di particolari spiegazioni. Per quanto concerne gli accessi, il Consiglio di Stato indica che per i comparti estrattivi sono da pianificare come minimo gli accessi stradali principali che permettono il collegamento col resto del territorio, mentre per le singole cave che compongono i comparti, saranno i rispettivi operatori a realizzare le strade e le piste di cantiere.

Le indicazioni relative allo sviluppo del processo estrattivo nel tempo, alle diverse tappe di estrazione e alle percorrenze interne, come pure quelle per la graduale sistemazione e il deposito degli scarti che non possono essere riciclati dovrebbero essere comprese nel programma di gestione dell'attività estrattiva. Rispetto al progetto di scheda del 2014, la scheda V8 adottata dal Consiglio di Stato nel 2016 ha spostato l'obbligo di presentare il programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa dalla fase pianificatoria alla procedura edilizia.

L'evoluzione della tecnica va chiaramente nella direzione di effettuare almeno una prima lavorazione dei banchi di pietra il più possibile vicino al luogo di estrazione.

L'obbligo di pianificare deve limitarsi alle vie d'accesso principali, ovvero la/le via/e d'accesso che collegano il comparto estrattivo con strade comunali e/o cantonali. Non devono soggiacere a un obbligo pianificatorio e d una procedura di domanda di

costruzione la realizzazione di piste di cantiere e/o muri di contenimento all'interno del comparto estrattivo. Si ritiene opportuno, al fine di non precludere l'attività, di lasciare ampia autonomia per la gestione interna dei comparti.

d) Prescrizioni ambientali

Il Comune chiede che i requisiti fissati dalla scheda V8 sotto il profilo del diritto ambientale non possono in ogni caso disattendere il diritto federale di rango superiore. La Commissione condivide la posizione del Consiglio di Stato che asserisce come la scheda V8 non stabilisce delle prescrizioni ambientali, bensì definisce le misure di rilevanza ambientale che vanno trattate nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni tramite l'esame d'impatto ambientale regolato dal diritto federale. Pertanto la richiesta così come posta è da ritenere irricevibile.

e) Coordinamento con il Progetto di Parco nazionale del Locarnese

La presenza dei comparti estrattivi a Vergeletto e l'attività di estrazione non è in conflitto con il futuro Progetto di Parco nazionale del Locarnese. L'estrazione e la lavorazione della pietra, se condotta secondo la regola dell'arte, potrebbe addirittura essere ulteriormente valorizzata dalla presenza del Parco Nazionale. Non si esclude che la creazione di un marchio di qualità legato al Parco potrebbe rivelarsi un ottimo strumento di marketing. Come confermatoci anche dall'UFAM non si intravedono delle contraddizioni tra l'attività delle Cave di Vergeletto e la legislazione sui parchi.

10.5 Proposta di decisione del ricorso

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di:

- a) Respingere la richiesta di includere la cava in zona Partüs nel comparto Vergeletto.
- b) Respingere la richiesta di non assoggettare all'obbligo della domanda di costruzione le cave che dovrebbero beneficiare della tutela delle situazioni acquisite.
- c) Opere di urbanizzazione
Condivide la richiesta di limitare l'obbligo di pianificare limitatamente alle vie d'accesso principali, ovvero la/le via/e d'accesso che collegano il comparto estrattivo con strade comunali e/o cantonali. Si ritiene opportuno al fine di non precludere l'attività di lasciare ampia autonomia per la gestione interna dei comparti. Le opere di urbanizzazione previste devono essere inserite nel piano di coltivazione allestito dal cavista al momento della domanda di costruzione.
- d) Accogliere parzialmente il ricorso come indicato al punto 1 nella proposta di decisione.

11. RICORSO DEL PATRIZIATO GENERALE DI ONSENONE

11.1 Oggetto del ricorso

Le richieste del Patriziato generale di Onsernone sono identiche a quelle del Comune di Onsernone.

11.2 Osservazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ritiene che, nel merito, il ricorso del Patriziato generale di Onsernone sia da respingere per le stesse motivazioni illustrate nel capitolo 10.3 relativo alle osservazioni sul ricorso del Comune di Onsernone.

Sul ricorso del Patriziato pende tuttavia in primo luogo la questione della sua legittimità, che in base alla LST non è data.

11.3 Considerazioni della Commissione

Ricevibilità del ricorso

La Commissione ritiene opportuno dichiarare ricevibile il ricorso del Patriziato Generale di Onsernone in quanto ritiene legittima la sua facoltà di ricorrere in base:

- *Al ruolo, significativo, che il Patriziato funge da sempre nel settore dell'estrazione della pietra in Ticino;*
- *Alla Giurisprudenza che negli anni ha dichiarato ricevibili o parzialmente ricevibili numerosi ricorsi interposti da parte di patriziati o enti interessati;*
- *Alla volontà del legislatore espressa nel rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale (LST) di mantenere il sistema previgente.*

11.4 Proposta di decisione del ricorso

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di:

- a) Dichiarare ricevibile il ricorso del Patriziato generale di Onsernone.
- b) Respingere la richiesta di includere la cava in zona Partüs nel comparto Vergeletto.
- c) Respingere la richiesta di non assoggettare all'obbligo della domanda di costruzione le cave che dovrebbero beneficiare della tutela delle situazioni acquisite.
- d) Accogliere parzialmente il ricorso come indicato al punto 1 nella proposta di decisione.

12. RICORSO DEL PATRIZIATO DI IRAGNA

12.1 Situazione

Sul territorio dell'ex Comune di Iragna, ora Comune di Riviera, la scheda V8 comprende due comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo termine (misura 3.1.1, allegato II) e un comparto dimesso (allegato V).

Tabella 11 - Comparti per l'estrazione e la lavorazione nell'ex Comune di Iragna (ora Riviera)

Iragna, denominazione	Destinazione	Grado di consolidamento	Stato	Pianificazione delle utilizzazioni (PR)
Monda Comparto a lungo termine	Estrazione e lavorazione	Dato acquisito	Più cave attive	Piano particolareggiato della zona delle cave, zona non approvata dal Consiglio di Stato [2007]
Mairano Comparto a lungo termine	Estrazione e lavorazione	Dato acquisito	1 cava attiva	Piano particolareggiato della zona delle cave, zona non approvata dal Consiglio di Stato [2007]
Blono (Iragna/Lodrino) Comparto dimesso	Discarica (Scheda V7)		1 cava	Piano particolareggiato della zona delle cave, zona non approvata dal Consiglio di Stato [2007]

Stato della tecnica

L'estrazione del granito avviene con i sistemi più moderni e con le attrezzature più avanzate; questo consente di lavorare la bancata molto velocemente, seguendo volta per volta le esigenze della clientela e rispettando con precisione i programmi di produzione stabiliti. Il materiale viene preparato in cava, pronto per la consegna ai laboratori che procederanno poi alla lavorazione per la preparazione dei prodotti finiti. Grazie a macchinari moderni, si eseguono i lavori in breve tempo e con la massima accuratezza. Macchinari capaci, grazie alla forza idraulica, di valorizzare il materiale grezzo ed evitando inutili sprechi di materiale.

Mercato

La pietra naturale estratta a Iragna trova innumerevoli applicazioni sia nell'edilizia rurale (strutture murarie, pavimentazioni, piode di camminamento) sia in quella urbana (cordoli, isole spartitraffico, scale, rivestimenti interni ed esterni, fontane); il prodotto contribuisce altresì alla realizzazione di importanti interventi di pavimentazione stradale, di opere di sostegno, oltre agli elementi di arredo (pavimenti, tavoli, panche, piani cucina) e di soprastruttura (davanzali, soglie, scale, camini) venduti in Ticino, in tutta la Svizzera ed esportati all'estero (Italia, Germania, Belgio, ma anche Stati Uniti, Hong Kong e Shanghai).

Tabella 12 – Cave, pietra, sistema d'estrazione e lavorazione dei comparti attivi dell'ex Comune di Iragna

Comparto	Pietra	Cava	Sistema d'estrazione	Sistema lavorazione cava	di in
Monda	Iragna chiaro	101 F. Gregori SA	Taglio con filo diamantato e miccia detonex	Lavorazione grezza con perforatrici pneumatiche e idrauliche	
		102 F. Gregori SA	idem	idem	
		104 Martinetti SA	idem	idem	
		105 Martinetti SA	idem	idem	
		106 Adriano Bignasca SA	idem	idem	
		108 Martinetti SA	idem	idem	
		109 Angelo Gottardi SA	idem	idem	
Mairano					
	Iragna scuro	113 Tartini Severino	idem	idem	

12.2 Oggetto del ricorso

Il Patriziato di Iragna chiede di semplificare le condizioni per l'apertura di nuovi comparti estrattivi rispettivamente per regolarizzare le cave in funzione. Inoltre chiede di estendere verso sud il comparto di Mairano.

a) Apertura di nuovi comparti estrattivi

Il Patriziato chiede che l'apertura di un nuovo comparto estrattivo non sia subordinato alla precedente chiusura di un comparto esistente.

L'impossibilità di aprire nuovi comparti estrattivi senza prima chiudere quelli esistenti è contrario allo spirito della scheda V8 di promuovere e valorizzare il settore, è indice di volerne impedire la crescita e rappresenta una disparità di trattamento rispetto ad altre attività industriali con impatti simili.

b) Domanda di costruzione per regolarizzare l'attività

Il Patriziato chiede:

- che una cava in funzione non debba sottostare all'obbligo della domanda di costruzione, bensì che la sua attività sia regolarizzata semplicemente adeguando le attività svolte alle esigenze che le autorità riterranno di dover imporre;
- in via subordinata, che eventuali opposizioni (contro le domande di costruzione) non possano beneficiare dell'effetto sospensivo.

Il Patriziato ritiene che opposizioni contro le domande di costruzione relative ad attività esistenti e consolidate da anni potrebbero – tramite l'effetto sospensivo – provocarne il blocco, la chiusura e il fallimento delle ditte, sottraendo entrate finanziarie ai patriziati. Si tratta inoltre di una disparità di trattamento rispetto ad altre attività consolidate fuori delle zone edificabili prima dell'arrivo delle pianificazioni dei Comuni e messe in regola senza domande di costruzione.

c) Estensione del comparto Mairano

Il Patriziato chiede che il comparto estrattivo di Mairano venga esteso a sud fino a comprendere il mappale 588 e parte del mappale 565.

Il Patriziato di Iragna ha concesso in affitto e a uso cava parte della sua proprietà sul mappale 565. Nella zona indicata vi sono diverse piccole cave consolidate da parecchi decenni.

12.3 Osservazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato premette che, in base alla Legge sullo sviluppo territoriale, il ricorso del Patriziato di Iragna è irricevibile per mancanza di legittimazione. Ciò malgrado, considera opportuno entrare nel merito del ricorso e fornire alcune spiegazioni affinché il Gran Consiglio possa comprendere meglio lo spirito e la portata della scheda V8.

Il Consiglio di Stato precisa che le richieste del Patriziato di Iragna erano già emerse nella consultazione della scheda V8 durante l'estate del 2014. Alle stesse ha fornito, nell'ambito del *Rapporto sulla consultazione ed esplicativo*, risposte esaustive con le quali il Patriziato non si confronta, limitandosi a riproporre gli stessi temi, senza ulteriori argomentazioni.

a) Prima di aprire nuovi comparti estrattivi è necessario consolidare quelli esistenti

Il Consiglio di Stato precisa che il grado di consolidamento *informazione preliminare* della misura 3.1.4 implica che al momento, dal profilo pratico, non possono essere aperti nuovi comparti estrattivi, indipendentemente dalle condizioni poste dalla misura. Prima di aprire nuovi comparti estrattivi, con l'impegno di risorse umane e finanziarie da parte di Comuni e Cantone per gli studi di base e per le procedure pianificatorie, è necessario consolidare quelli esistenti tramite la pianificazione delle utilizzazioni, in assenza della quale il settore estrattivo è confrontato con una serie di importanti difficoltà. Non appare infatti logico entrare nel merito dell'apertura di nuovi comparti estrattivi prima che quelli esistenti siano dotati di un inquadramento giuridico-pianificatorio stabile e dimostrino di essere sostenibili a lungo termine ossequiando le regole ambientali e pianificatorie come tutti gli altri settori produttivi.

b) Procedura edilizia

Il Consiglio di Stato richiama prima di tutto le sue osservazioni al ricorso del Comune di Onsernone, poi rammenta che la pianificazione delle utilizzazioni chiesta dalla scheda V8 avrebbe il compito di integrare le attività esistenti, mentre le domande di costruzione si renderebbero necessarie per la loro continuazione. In particolare per interventi incisivi come l'ampliamento dei fronti estrattivi, nuovi impianti di grandi dimensioni o nuove attività di lavorazione.

In assenza di procedure formali, è difficile convincere gli attori del settore a regolamentare in qualche modo le loro attività. Si veda ad esempio l'annoso problema del rumore delle cave di Personico dove, malgrado l'intervento e la mediazione del Dipartimento del territorio, non sono ancora state prese misure provvisorie spontanee.

L'effetto sospensivo scatta automaticamente in caso di opposizione alla domanda di costruzione¹⁵. Chi lo subisce può chiederne la revoca al Consiglio di Stato il quale, valutando ogni singolo caso e soppesando gli interessi in gioco (fra cui le difficoltà cui potrebbe andare incontro una ditta), decide autonomamente. In qualsiasi caso il Piano direttore non può statuire sulla questione se concedere o no l'effetto sospensivo alle domande di costruzione.

c) Comparto di Mairano

Il Consiglio di Stato richiama le osservazioni al ricorso del Comune di Onsernone che ha avanzato una richiesta simile. Nel caso di Iragna Mairano, segnala che il contratto d'affitto patriziale appare scaduto nel 2007 e che sul posto non sono presenti attività estrattive. Lo sono state in passato e il Comune potrà valutare la loro inclusione nella zona per l'estrazione nell'ambito del futuro piano regolatore.

12.4 Considerazioni della Commissione

a) Apertura di nuovi comparti estrattivi

Condividere la richiesta del Patriziato di Iragna che chiede che l'apertura di un nuovo comparto estrattivo non sia subordinato alla precedente chiusura di un comparto esistente. L'impossibilità di aprire nuovi comparti estrattivi senza prima chiudere quelli esistenti è contrario allo spirito della scheda V8 di promuovere e valorizzare il settore, è indice di volerne impedire la crescita e rappresenta una disparità di trattamento rispetto ad altre attività industriali con impatti simili.

L'apertura di nuovi comparti estrattivi non può essere esclusa a priori in quanto la misura 3.1.4 così come descritta e interpretata dal Consiglio di Stato non permetterebbe una ponderazione degli interessi in gioco.

Si propone di riformulare la misura 3.1.4 come segue:

L'apertura di nuovi comparti estrattivi è ammessa **di regola** alle seguenti condizioni:

- in caso di chiusura di comparti estrattivi attivi stabiliti in questa scheda;
- previo consolidamento dapprima nella presente scheda ed in seguito nella pianificazione delle utilizzazioni;
- priorità a metodi estrattivi alternativi e meno impattanti di quelli tradizionali.

Nuovi comparti estrattivi sono esclusi all'interno:

- di aree protette (riserve naturali e forestali, zone di protezione della natura, zone di protezione del paesaggio, parchi naturali);
- di zone di protezione delle acque S1, S2 e S3;
- di spazi riservati ai corsi d'acqua permanenti.

Per il consolidamento di nuovi comparti estrattivi nella presente scheda devono essere:

- analizzati i potenziali conflitti funzionali, paesaggistici e ambientali, formulate possibili soluzioni, e illustrata la ponderazione degli interessi;
- analizzata la fattibilità tecnica - in particolare in merito alla qualità del materiale ed alla resa - la sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Il grado di consolidamento di nuovi comparti estrattivi dipende dal livello di approfondimento dei punti che precedono.

¹⁵ Cfr. art. 71 della legge sulle procedure amministrative (LPAm).

La pianificazione e la coordinazione per l'apertura di nuovi comparti estrattivi e la ponderazione degli interessi deve avvenire conformemente alla legislazione federale, segnatamente agli art. 1-3 LPT e 2 e 3 OPT.

b) Procedura edilizia

La Commissione auspica che la pianificazione delle utilizzazioni chiesta dalla scheda V8 possa integrare le attività esistenti, mentre le domande di costruzione si limitano a regolamentare gli accessi principali ai comparti estrattivi, interventi incisivi come l'ampliamento dei fronti estrattivi, nuovi impianti di grandi dimensioni o nuove attività di lavorazione. All'interno dei singoli comparti va comunque lasciata una certa autonomia agli operatori.

c) Estensione del comparto Mairano

Al momento non ha alcun senso inserire nelle misure della scheda V8 delle cave inattive da decenni e in avanzata fase di rimboschimento per il solo motivo che i patriziati percepiscono ancora un affitto. L'estensione genererebbe costi e tempi di pianificazione che ad oggi risultano oggettivamente sproporzionati rispetto all'effettivo interesse.

Nel caso di Iragna la cava che oggi non è inserita nei comparti estrattivi attivi potrebbe per il momento essere inserita nei comparti dismessi. Qualora in futuro dovesse esserci la reale necessità di riattivare la cava si potrebbe procedere con un ampliamento verso sud del comparto Mairano.

d) Ricevibilità del ricorso

La Commissione ritiene opportuno dichiarare ricevibile il ricorso del Patriziato di Iragna in quanto ritiene legittima la sua facoltà di ricorrere in base:

- *Al ruolo, significativo, che il Patriziato funge da sempre nel settore dell'estrazione della pietra in Ticino;*
- *Alla Giurisprudenza che negli anni ha dichiarato ricevibili o parzialmente ricevibili numerosi ricorsi interposti da parte di patriziati o enti interessati;*
- *Alla volontà del legislatore espressa nel rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale (LST) di mantenere il sistema previgente.*

12.5 Proposta di decisione del ricorso

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di:

- a) Dichiarare ricevibile il ricorso del Patriziato di Iragna.
- b) Accogliere parzialmente il ricorso come indicato al punto 1 nella proposta di decisione.

13. RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE TICINO-GNEISS E DELLE DITTE ADRIANO BIGNASCA SA E FORNI SA

13.1 Oggetto del ricorso

L'Associazione Ticino-Gneiss e le ditte Adriano Bignasca SA, Lodrino, e Forni SA, Personico, chiedono di:

- trasferire i comparti di Personico Centro 1 e Centro 2 dalla categoria dei comparti per l'estrazione e la lavorazione a medio termine a quella a lungo termine;
- stralciare la condizione secondo la quale l'apertura di nuovi comparti estrattivi è ammessa in caso di chiusura di comparti estrattivi attivi stabiliti nella scheda;
- indicare che il piano di gestione degli inerti deve prevedere norme vincolanti per cui in sede di concorsi pubblici si deve prioritariamente fare capo a inerti di provenienza locale evitandone l'importazione;
- stralciare dal compito dei Comuni qualsiasi riferimento alla procedura di domanda di costruzione;
- aggiungere che qualora i Comuni non provvedano ad adeguare i loro piani regolatori sarà compito del Cantone supplire al vuoto pianificatorio tramite dei piani d'utilizzazione cantonale;
- modificare la carta di base del Piano direttore prevedendo comparti meno frastagliati per i Comuni di Iragna (ora Comune di Riviera) e di Personico.

13.2 Osservazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato premette che, in base alla Legge sullo sviluppo territoriale, il ricorso dell'associazione e delle due ditte affiliate è irricevibile per mancanza di legittimazione. Nel messaggio del 4 ottobre 2016 entra comunque nel merito delle richieste e fornisce alcune spiegazioni affinché il Gran Consiglio possa comprendere meglio lo spirito e la portata della scheda V8.

13.3 Considerazioni della Commissione

Ricevibilità del ricorso

La Commissione condivide l'interpretazione del Consiglio di Stato secondo il quale, in base alla Legge sullo sviluppo territoriale, il ricorso dell'associazione di categoria e delle due ditte affiliate dev'essere dichiarato irricevibile per mancanza di legittimazione.

13.4 Proposta di decisione del ricorso

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di dichiarare pertanto irricevibile il ricorso dell'Associazione Ticino-Gneiss e delle ditte Adriano Bignasca SA e Forni SA.

14. MODIFICHE DELLA SCHEDA V8

14.1 Provvedimenti a carattere vincolante

Le schede di Piano direttore sono composte da una parte vincolante (indirizzi, misure, compiti) e da situazioni, problemi, sfide, documenti di riferimento, a carattere informativo (art. 16 RLST).

La parte vincolante della scheda V8 è modificata d'ufficio come segue (aggiunta delle parti sottolineate, stralcio della parte barrata), senza altre procedure. I Comuni e tutti gli altri interessati sono informati attraverso la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

3.2 Pianificazione delle utilizzazioni

3.2.1 Comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo e medio termine

La pianificazione delle utilizzazioni può avere la forma di un PR comunale o intercomunale, di un PUC, di un PP semplice, di un PP quale autorizzazione a costruire.

Per la continuazione dell'attività estrattiva e lavorativa dei comparti attivi deve sussistere una pianificazione delle utilizzazioni (~~PR o PUC~~) che contempli le prescrizioni che seguono.

I PR che già prevedono una regolamentazione dell'attività estrattiva e lavorativa devono essere verificati alla luce delle prescrizioni che seguono e se del caso adeguati.

Per i comparti attivi, l'elaborazione della pianificazione delle utilizzazioni, la sua revisione o la sua verifica rispetto alle prescrizioni che seguono deve essere eseguita entro i seguenti termini a partire dall'adozione della scheda V8 da parte del Consiglio di Stato:

- 3 anni per il Piano d'indirizzo;
- 5 anni per la documentazione adottata dal Consiglio comunale.

Per i comparti di Personico Centro 1 e Centro 2 la pianificazione delle utilizzazioni va coordinata con gli studi e le misure che saranno intrapresi ai sensi della pianificazione cantonale relativa ai deflussi discontinui secondo la LPAC.

Allegati a carattere informativo

L'allegato V Comparti dismessi è aggiornato con l'aggiunta del seguente comparto:

Allegato V Comparti dismessi

Stato, pianificazione delle utilizzazioni e caratteristiche

Comune, denominazione: Onsernone, Vergeletto, Partüs

Stato: 1 cava in fase di rimboschimento

Pianificazione delle utilizzazioni: nessuna pianificazione

Caratteristiche: -

14.2 Misure di categoria informazione preliminare

3.1.4 La misura 3.1.4 concernente i nuovi comparti estrattivi, di categoria informazione preliminare, così come descritta e interpretata dal Consiglio di Stato non permetterebbe una ponderazione degli interessi in gioco.

Si propone pertanto di riformulare e modificare la misura 3.1.4 come segue:

L'apertura di nuovi comparti estrattivi è ammessa **di regola** alle seguenti condizioni:

- in caso di chiusura di comparti estrattivi attivi stabiliti in questa scheda;
- previo consolidamento dapprima nella presente scheda e in seguito nella pianificazione delle utilizzazioni;

- priorità a metodi estrattivi alternativi e meno impattanti di quelli tradizionali.

Nuovi comparti estrattivi sono esclusi all'interno:

- di aree protette (riserve naturali e forestali, zone di protezione della natura, zone di protezione del paesaggio, parchi naturali);
- di zone di protezione delle acque S1, S2 e S3;
- di spazi riservati ai corsi d'acqua permanenti.

Per il consolidamento di nuovi comparti estrattivi nella presente scheda devono essere:

- analizzati i potenziali conflitti funzionali, paesaggistici e ambientali, formulate possibili soluzioni, e illustrata la ponderazione degli interessi;
- analizzata la fattibilità tecnica - in particolare in merito alla qualità del materiale e alla resa - la sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Il grado di consolidamento di nuovi comparti estrattivi dipende dal livello di approfondimento dei punti che precedono.

La pianificazione e la coordinazione per l'apertura di nuovi comparti estrattivi e la ponderazione degli interessi deve avvenire conformemente alla legislazione federale, segnatamente agli art. 1-3 LPT e 2 e 3 OPT.

15. PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI OBIETTIVI PIANIFICATORI CANTONALI E DELLA SCHEDA V8

In relazione agli indirizzi della scheda V8 , la Commissione formula le seguenti proposte:

- definire delle priorità per gli indirizzi generali e particolari a corto, medio e lungo termine;
- coordinare il lavoro di Cantone, Comuni, patriziati e operatori.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio auspica che il Cantone, i Comuni e i patriziati possano collaborare in maniera proficua affinché si possano individuare gli strumenti pianificatori maggiormente adatti al fine di razionalizzare tempi e costi della pianificazione direttrice e delle utilizzazioni. La pianificazione delle utilizzazioni, a detta della Commissione, dovrebbe essere eseguita per comparti. Nei comparti nei quali vi sono più comparti estrattivi è auspicabile che si opti per l'allestimento di un piano particolareggiato valido per tutto il comparto che comprenda un unico programma di gestione e l'inoltro delle istanze edilizie limitatamente agli accessi principali e a interventi di grossa entità previsti all'interno del singolo comparto estrattivo.

La Commissione ritiene interessante l'ipotesi di introdurre un'autorizzazione cantonale all'adempimento di determinati criteri da parte degli operatori d'esercizio condizionata da parte degli operatori. L'introduzione di una regolamentazione in tal senso potrebbe essere utile e condivisa anche dai Comuni e dai patriziati.

Circa questi ultimi, i quali rivestono un ruolo di primaria importanza nell'ambito dell'attività di estrazione, la Commissione ritiene che essi debbano essere presi in considerazione in particolare per quanto concerne delle modifiche pianificazioni significativamente, come nel caso di quelle alla Scheda V8. I patriziati, anche se non assumono compiti pianificatori, devono comunque, a detta della Commissione, essere legittimati a ricorrere contro delle modifiche pianificatorie che li vedono coinvolti direttamente.

Relativamente ai nuovi comparti estrattivi la Commissione propone la seguente aggiunta (in grassetto):

L'apertura di nuovi comparti estrattivi è ammessa **di regola** alle seguenti condizioni:

- in caso di chiusura di comparti estrattivi attivi stabiliti in questa scheda;
- previo consolidamento dapprima nella presente scheda ed in seguito nella pianificazione delle utilizzazioni;
- priorità a metodi estrattivi alternativi e meno impattanti di quelli tradizionali.

Nuovi comparti estrattivi sono esclusi all'interno:

- di aree protette (riserve naturali e forestali, zone di protezione della natura, zone di protezione del paesaggio, parchi naturali);
- di zone di protezione delle acque S1, S2 e S3;
- di spazi riservati ai corsi d'acqua permanenti.

Per il consolidamento di nuovi comparti estrattivi nella presente scheda devono essere:

- analizzati i potenziali conflitti funzionali, paesaggistici e ambientali, formulate possibili soluzioni, e illustrata la ponderazione degli interessi;
- analizzata la fattibilità tecnica – in particolare in merito alla qualità del materiale e alla resa – la sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Nell'ambito del piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire la Commissione ritiene sia opportuno riprendere esplicitamente nella misura 3.2.1 il passaggio del rapporto sulla consultazione, che spiega che *«la pianificazione delle utilizzazioni può avere la forma di un PR comunale o intercomunale, di un PUC, di un PP semplice, di un PP quale*

autorizzazione a costruire (particolarmente indicato nei casi in cui si voglia eseguire il programma di gestione nella fase pianificatoria)».

Ricorso del Comune di Personico:

La Commissione propone di:

- a) accogliere la richiesta di indicare esplicitamente nelle misure il piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire.
- b) accogliere la richiesta di coordinare la pianificazione dei comparti Personico Centro 1 e 2 con la pianificazione cantonale relativa ai deflussi continui.
- c) Respingere la richiesta di limitare a livello di domanda di costruzione l'EIA per i comparti per l'estrazione e la lavorazione a medio termine.

Ricorso del Comune di Onsernone:

La Commissione propone di:

- a) Respingere la richiesta di includere la cava in zona Partüs nel comparto Vergeletto.
- b) Respingere la richiesta di non assoggettare all'obbligo della domanda di costruzione le cave che dovrebbero beneficiare della tutela delle situazioni acquisite.
- c) Opere di urbanizzazione: condivide la richiesta di limitare l'obbligo di pianificare limitatamente alle vie d'accesso principali, ovvero la/le via/e d'accesso che collegano il comparto estrattivo con strade comunali e/o cantonali. Non devono soggiacere a un obbligo pianificatorio e a una procedura di domanda di costruzione la realizzazione di piste di cantiere e/o muri di contenimento all'interno del comparto estrattivo. Si ritiene opportuno al fine di non precludere l'attività di lasciare ampia autonomia per la gestione interna dei comparti.
- d) Accogliere parzialmente il ricorso come indicato al punto 1 nella proposta di decisione.

Ricorso del Patriziato generale di Onsernone

La Commissione propone di:

- a) Dichiarare ricevibile il ricorso del Patriziato generale di Onsernone.
- b) Respingere la richiesta di includere la cava in zona Partüs nel comparto Vergeletto.
- c) Respingere la richiesta di non assoggettare all'obbligo della domanda di costruzione le cave che dovrebbero beneficiare della tutela delle situazioni acquisite.
- d) Accogliere parzialmente il ricorso come indicato al punto 1 nella proposta di decisione.

Ricorso del Patriziato di Iragna

La Commissione propone di:

- a) Dichiarare ricevibile il ricorso del Patriziato di Iragna.
- b) Accogliere parzialmente il ricorso come indicato al punto 1 nella proposta di decisione.

Ricorso dell'Associazione Ticino-Gneiss e delle ditte Adriano Bignasca SA e Forni SA

La Commissione propone di dichiararlo irricevibile.

16. CONCLUSIONI

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone al Gran Consiglio di adottare le decisioni contro le modifiche del Piano direttore n. 8 come ai progetti allegati.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Marcello Censi, relatore

Battaglioni - Buzzini - Canepa -

Durisch (con riserva) - Gaffuri - Ghisolfi -

Maggi (con riserva) - Pagnamenta - Pamini -

Pugno Ghirlanda (con riserva) - Rückert -

Seitz - Storni (con riserva) - Terraneo - Zanini

Progetti di decisione

Comune di Personico

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Personico il 4 luglio 2016 contro le modifiche del Piano direttore n. 8 adottate dal Consiglio di Stato il 26 aprile 2016;
- visto il messaggio 4 ottobre 2016 n. 7228 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 novembre 2017 n. 7294R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013,

d e c i d e :

1. Il ricorso del Comune di Personico contro la modifica della scheda P8 Cave è parzialmente accolto.

2. La scheda V8, misura 3.2, è modificata d'ufficio come segue (aggiunta delle parti sottolineate, stralcio delle parti barrate):

3.2.1 Comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo e medio termine

La pianificazione delle utilizzazioni può avere la forma di un PR comunale o intercomunale, di un PUC, di un PP semplice, di un PP quale autorizzazione a costruire.

Per la continuazione dell'attività estrattiva e lavorativa dei comparti attivi deve sussistere una pianificazione delle utilizzazioni (~~PR o PUC~~) che contempli le prescrizioni che seguono.

(...)

Per i comparti di Personico Centro 1 e Centro 2 la pianificazione delle utilizzazioni va coordinata con gli studi e le misure che saranno intrapresi ai sensi della pianificazione cantonale relativa ai deflussi discontinui secondo la LPAC.

3. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, al ricorrente e alle parti interessate:

- Comune di Personico
- Consiglio di Stato

5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario generale:

Walter Gianora

Gionata P. Buzzini

Comune di Onsernone

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Onsernone il 7 luglio 2016 contro le modifiche del Piano direttore n. 8 adottate dal Consiglio di Stato il 26 aprile 2016;
- visto il messaggio 4 ottobre 2016 n. 7228 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 novembre 2017 n. 7294R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013,

d e c i d e :

1. Il ricorso del Comune di Onsernone contro la modifica della scheda P8 Cave è parzialmente accolto
2. La misura 3.1.4 concernente i nuovi comparti estrattivi, di categoria informazione preliminare, così come descritta e interpretata dal Consiglio di Stato non permetterebbe una ponderazione degli interessi in gioco.

Si propone di riformulare la misura 3.1.4 come segue:

L'apertura di nuovi comparti estrattivi è ammessa di regola alle seguenti condizioni:

- in caso di chiusura di comparti estrattivi attivi stabiliti in questa scheda;
- previo consolidamento dapprima nella presente scheda ed in seguito nella pianificazione delle utilizzazioni;
- priorità a metodi estrattivi alternativi e meno impattanti di quelli tradizionali.

Nuovi comparti estrattivi sono esclusi all'interno:

- di aree protette (riserve naturali e forestali, zone di protezione della natura, zone di protezione del paesaggio, parchi naturali);
- di zone di protezione delle acque S1, S2 e S3;
- di spazi riservati ai corsi d'acqua permanenti.

Per il consolidamento di nuovi comparti estrattivi nella presente scheda devono essere:

- analizzati i potenziali conflitti funzionali, paesaggistici e ambientali, formulate possibili soluzioni, e illustrata la ponderazione degli interessi;
- analizzata la fattibilità tecnica - in particolare in merito alla qualità del materiale ed alla resa - la sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Il grado di consolidamento di nuovi comparti estrattivi dipende dal livello di approfondimento dei punti che precedono.

La pianificazione e la coordinazione per l'apertura di nuovi comparti estrattivi e la ponderazione degli interessi deve avvenire conformemente alla legislazione federale, segnatamente agli art. 1-3 LPT e 2 e 3 OPT.

3. La misura 3.2.1 A della scheda V8 relativa ai piani e al regolamento edilizio per i comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo termine va specificata nel modo seguente:

Comparti per l'estrazione e la lavorazione a lungo termine

- estensione delle zone di estrazione (in verticale e in orizzontale), delle zone di lavorazione destinate alla pietra estratta in loco (sgrossatura e finitura) e delle zone di deposito e trattamento degli scarti e del limo di segagione, comprese aree comuni per la frantumazione e la lavorazione degli scarti;
- ***opere di urbanizzazione generale relative all'accessibilità e limitatamente agli accessi principali, all'approvvigionamento idrico ed energetico e allo smaltimento per il comparto pianificato lasciando piena autonomia all'operatore per quanto attiene la gestione interna dei comparti. Le opere di urbanizzazione previste devono essere inserite nel piano di coltivazione allestito dall'operatore al momento della domanda di costruzione;***
- disciplinamento normativo delle zone d'estrazione, di lavorazione, di deposito e trattamento degli scarti e del limo di segagione, nonché delle opere di urbanizzazione;
- disciplinamento normativo per la gestione degli aspetti ambientali;
- scenari / criteri di sistemazione finale;
- programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa, coordinato a scala di comparto, da presentare al più tardi nell'ambito della procedura di domanda di costruzione.

In alternativa è data facoltà di presentarlo anche nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni, in questo caso non deve essere più presentato in fase di domanda di costruzione.

4. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
5. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, al ricorrente e alle parti interessate:
- Comune di Onsernone, rappresentato dall'avv. Flavio Canonica, CP 5414, 6901 Lugano;
 - Consiglio di Stato.
6. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario generale:

Walter Gianora

Gionata P. Buzzini

Patriziato generale di Onsernone

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Patriziato generale di Onsernone il 5 luglio 2016 contro le modifiche del Piano direttore n. 8 adottate dal Consiglio di Stato il 26 aprile 2016;
- visto il messaggio 4 ottobre 2016 n. 7228 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 novembre 2017 n. 7294R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013,

d e c i d e :

1. Il ricorso del Patriziato generale di Onsernone contro la modifica della scheda P8 Cave è parzialmente accolto.
2. La misura 3.1.4 concernente i nuovi comparti estrattivi, di categoria informazione preliminare, così come descritta e interpretata dal Consiglio di Stato non permetterebbe una ponderazione degli interessi in gioco.

Si propone di riformulare la misura 3.1.4 come segue:

L'apertura di nuovi comparti estrattivi è ammessa di regola alle seguenti condizioni:

- in caso di chiusura di comparti estrattivi attivi stabiliti in questa scheda;
- previo consolidamento dapprima nella presente scheda ed in seguito nella pianificazione delle utilizzazioni;
- priorità a metodi estrattivi alternativi e meno impattanti di quelli tradizionali.

Nuovi comparti estrattivi sono esclusi all'interno:

- di aree protette (riserve naturali e forestali, zone di protezione della natura, zone di protezione del paesaggio, parchi naturali);
- di zone di protezione delle acque S1, S2 e S3;
- di spazi riservati ai corsi d'acqua permanenti.

Per il consolidamento di nuovi comparti estrattivi nella presente scheda devono essere:

- analizzati i potenziali conflitti funzionali, paesaggistici e ambientali, formulate possibili soluzioni, e illustrata la ponderazione degli interessi;
- analizzata la fattibilità tecnica - in particolare in merito alla qualità del materiale ed alla resa - la sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Il grado di consolidamento di nuovi comparti estrattivi dipende dal livello di approfondimento dei punti che precedono.

La pianificazione e la coordinazione per l'apertura di nuovi comparti estrattivi e la ponderazione degli interessi deve avvenire conformemente alla legislazione federale, segnatamente agli art. 1-3 LPT e 2 e 3 OPT.

3. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Patriziato generale di Onsernone, rappresentato dall'avv. Flavio Canonica, CP 5414, 6901 Lugano
 - Consiglio di Stato
5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario generale:

Walter Gianora

Gionata P. Buzzini

Patriziato di Iragna

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Patriziato di Iragna il 30 giugno 2016 contro le modifiche del Piano direttore n. 8 adottate dal Consiglio di Stato il 26 aprile 2016;
- visto il messaggio 4 ottobre 2016 n. 7228 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto del 16 novembre 2017 n. 7294R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013,

d e c i d e :

1. Il ricorso del Patriziato di Iragna contro la modifica della scheda P8 Cave è parzialmente accolto.
2. La misura 3.1.4 concernente i nuovi comparti estrattivi, di categoria informazione preliminare, così come descritta e interpretata dal Consiglio di Stato non permetterebbe una ponderazione degli interessi in gioco.

Si propone di riformulare la misura 3.1.4 come segue:

L'apertura di nuovi comparti estrattivi è ammessa di regola alle seguenti condizioni:

- in caso di chiusura di comparti estrattivi attivi stabiliti in questa scheda;
- previo consolidamento dapprima nella presente scheda ed in seguito nella pianificazione delle utilizzazioni;
- priorità a metodi estrattivi alternativi e meno impattanti di quelli tradizionali.

Nuovi comparti estrattivi sono esclusi all'interno:

- di aree protette (riserve naturali e forestali, zone di protezione della natura, zone di protezione del paesaggio, parchi naturali);
- di zone di protezione delle acque S1, S2 e S3;
- di spazi riservati ai corsi d'acqua permanenti.

Per il consolidamento di nuovi comparti estrattivi nella presente scheda devono essere:

- analizzati i potenziali conflitti funzionali, paesaggistici e ambientali, formulate possibili soluzioni, e illustrata la ponderazione degli interessi;
- analizzata la fattibilità tecnica - in particolare in merito alla qualità del materiale ed alla resa - la sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Il grado di consolidamento di nuovi comparti estrattivi dipende dal livello di approfondimento dei punti che precedono.

La pianificazione e la coordinazione per l'apertura di nuovi comparti estrattivi e la ponderazione degli interessi deve avvenire conformemente alla legislazione federale, segnatamente agli art. 1-3 LPT e 2 e 3 OPT.

3. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
4. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Patriziato di Iragna
 - Consiglio di Stato.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario generale:

Walter Gianora

Gionata P. Buzzini

**Associazione Ticino-Gneiss, Chiggiogna,
Adriano Bignasca SA, Lodrino,
Forni SA, Personico**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dall'Associazione Ticino-Gneiss e dalle ditte Adriano Bignasca SA e Forni SA il 5 luglio 2016 contro le modifiche del Piano direttore n. 8 adottate dal Consiglio di Stato il 26 aprile 2016;
- visto il messaggio 4 ottobre 2016 n. 7228 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto del 16 novembre 2017 n. 7294R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013,

d e c i d e :

1. Il ricorso dell'Associazione Ticino-Gneiss e dalle ditte Adriano Bignasca SA e Forni SA contro la modifica della scheda P8 Cave è irricevibile.
2. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, al ricorrente e alle parti interessate:
 - Associazione Ticino-Gneiss, Chiggiogna,
Adriano Bignasca SA, Lodrino,
Forni SA, Personico,
rappresentati dall'avv. Rocco Taminelli, CP 2717, 6501 Bellinzona
 - Consiglio di Stato
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF).

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario generale:

Walter Gianora

Gionata P. Buzzini